

EPARCHIA DI PIANA DEGLI ALBANESI

**STATUTO
E REGOLAMENTI
PER LE CONFRATERNITE**

A large, faint watermark is centered on the page. It depicts a crown with a cross on top, resting on a base that resembles the head of an eagle with its wings spread. The entire watermark is rendered in a light gray color.

CENTRO DIOCESANO CONFRATERNITE

Statuto e Regolamenti per le Confraternite
Eparchia di Piana degli Albanesi
Piazza S. Nicola, 1 - 90037 Piana degli Albanesi (PA)

Tel.: 091.857 10 29
Email: centroconfraternitepiana@tim.it

Delegato Vescovile: *Sac. Porfilio Traficanti*

CONFRATERNITE DELLA DIOCESI

STATUTO

L'Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II, *Christifideles Laici* al n. 29, precisa che “l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in qualche modo una linea costante come testimoniano sino ad oggi **Le Varie Confraternite**, i Terzi Ordini e i diversi Sodalizi (...); e al n. 30 elenca i fondamentali criteri per il discernimento delle medesime aggregazioni:

- 1) il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità.
- 2) la responsabilità del credente di confessare la fede cattolica.
- 3) la testimonianza di una comunione salda e convincente con il Papa, col Vescovo, con la Chiesa particolare.
- 4) la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa.
- 5) l'impegno di una presenza nella società umana (...).

“I criteri fondamentali ora esposti trovano la verifica nei **Frutti Concreti** che accompagnano la vita e le opere delle diverse forme associative”.

Articolo 1

Le Confraternite sono Associazioni pubbliche di fedeli di ambo i sessi e hanno come fini principali la santificazione dei confratelli/consorelle, l'esercizio del culto pubblico, la promozione della cultura cristiana e delle opere di carità fraterna.

Realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante l'incremento del primato della vita spirituale e un'efficace attività apostolica.

Ciascuna Confraternita promuove il bene spirituale dei confrati/consorelle con l'istruzione religiosa, le pratiche di pietà e l'esercizio delle virtù cristiane.

Articolo 2

Le Confraternite sono erette, presso chiese parrocchiali, chiese, oratori pubblici e santuari, con Decreto del Vescovo Diocesano.

Ogni Confraternita custodirà gelosamente detto Decreto che certifica la sua esistenza.

Articolo 3

Ogni Confraternita ha un suo nome o titolo che ha riferimento agli attributi di Dio o

ai misteri della Religione, alle feste del Signore, della Beata Vergine Maria, dei Santi o al fine particolare della medesima Confraternita. Ordinariamente non è consentito che nello stesso luogo vi siano Confraternite con identico nome.

Articolo 4

Ogni Confraternita ha insegne proprie, approvate dal Vescovo, che non possono essere cambiate senza il permesso del medesimo.

Esse vengono indossate dai confrati/consorelle quando partecipano alle funzioni sacre.

Il loro uso è riservato esclusivamente ai membri della Confraternita che ne acquistano il diritto con la funzione della Vestizione.

Articolo 5

Appartiene al Vescovo:

- a) presiedere personalmente o per mezzo di un suo Delegato, senza diritto al voto, l'Assemblea per le elezioni dei Gestori della Confraternite;
- b) approvare gli eletti che risultino idonei e degni;
- c) rimuovere coloro che non sono ritenuti tali;
- d) dare il consenso per il trasferimento della Confraternita in altra sede con relativo decreto.

Articolo 6

Ogni confrate/consorella a principio di ogni anno riceverà la tessera che attesta e qualifica la sua appartenenza alla Congregazione.

Articolo 7

Le Confraternite debbono svolgere attività in armonia con la vita pastorale della Parrocchia e saranno rappresentate nei consigli pastorali parrocchiali. E' richiesta la loro valida collaborazione nell'attuazione della Pastorale Diocesana.

CENTRO DIOCESANO

Articolo 8

E' costituito in Piana degli Albanesi il Centro Diocesano delle Confraternite.

Ha lo scopo di coordinare le attività delle varie Confraternite e di promuovere, con i mezzi più idonei e nei modi più opportuni, in un clima di carità cristiana, la scambievole comprensione e la piena fraternità per il raggiungimento dei fini comuni.

Articolo 9

Il Centro Diocesano:

- a) riunisce le Congregazioni esistenti nell'Eparchia;
- b) vigila sull'attività delle singole Confraternite, fornendo, ove fosse necessario, gli aiuti di ordine morale e spirituale di cui dispone;
- c) indice manifestazioni e convegni, quando le circostanze lo richiedono;
- d) dirime inappellabilmente, con decisione approvata dall'Autorità ecclesiastica, qualsiasi controversia sorta nelle Confraternite o fra le Confraternite;
- e) propone lo scioglimento del seggio della Confraternita e la nomina di un Commissario diocesano, qualora circostanze gravi e particolari lo richiedano;
- f) formula il regolamento diocesano che deve essere approvato dal Vescovo.
- g) Per far parte del Centro Diocesano Confraternale, ogni confraternita presenta richiesta scritta al Presidente che l'accoglie, se viene approvata dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

Il Centro Diocesano comprende:

- la Presidenza
- il Consiglio Diocesano
- l'Assemblea diocesana.

Articolo 11

La Presidenza comprende:

- il Delegato Vescovile
- il Presidente
- il Vice presidente
- il Segretario
- l'Archivista
- il Cassiere.

I membri della Presidenza durano in carica quanto il Consiglio e possono essere riconfermati.

Articolo 12

Il Presidente rappresenta il Centro Diocesano, convoca la Presidenza e il Consiglio, presiede le Assemblee, rappresenta il Centro Diocesano presso il Consiglio Pastorale Diocesano e la Confederazione delle Confraternite delle diocesi d'Italia cui il Centro Diocesano aderisce. In caso di assenza viene sostituito dal vice presidente.

Articolo 13

Il Delegato Vescovile cura la formazione spirituale e religiosa del Centro Diocesano, segue l'attività spirituale delle Confraternite con la collaborazione dei rispettivi Parroci. Rappresenta il Vescovo in ogni attività delle Confraternite.

Articolo 14

Il Consiglio Diocesano comprende:

- il delegato Vescovile nominato dal Vescovo, un Presidente su designazione di una terna dal Consiglio sempre nominato dal Vescovo;
- un Vice presidente, nominato dal Consiglio e ratificato dal Vescovo;
- un Segretario scelto dal Presidente anche fuori del Consiglio, con voce attiva;
- un Cassiere proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio;
- i Consiglieri eletti proporzionalmente al numero delle confraternite esistenti.

Articolo 15

Il Consiglio Diocesano:

- prepara i programmi delle attività e studia tempi e i modi per realizzarli e li presenta all'Assemblee;
- determina la misura e le modalità dei contributi;
- esamina i rendiconti annuali delle Confraternite e li trasmette, se approvati, in Curia per il nulla osta;
- si riunisce una volta al mese o quando convocato dalla Presidenza.

Articolo 16

In conformità delle norme del regolamento che nasceranno, i Superiori di tutte le Confraternite dell'Eparchia, delinearanno un proprio candidato per il Centro Diocesano.

Approvazione

Considerate le norme del suo funzionamento e le necessità di governo dell'Eparchia e tenendo presente il bene della nostra chiesa locale, approvo e promulgo il presente Statuto delle Confraternite dell'Eparchia di Piana.

Queste norme entreranno in vigore il giorno 2 del mese di marzo 2016.

Piana degli Albanesi, 23 febbraio 2016

✠ P. Giorgio Demetrio
Vescovo Eparchiale

P. Vincenzo Marco Sirchia
Cancelliere

REGOLAMENTI PER LE CONFRATERNITE

In riferimento all'art.16 dello Statuto per le Confraternite dell'Eparchia di Piana degli Albanesi, emanato in data 23 febbraio 2016, si approvano i seguenti regolamenti con l'apposita premessa:

- 1) Premessa Regolamenti, integrata con i Canoni dei due Codici;
- 2) Regolamento Confraternite Eparchia Piana degli Albanesi;
- 3) Regolamento Confraternite con gestione cimiteriale;
- 4) Regolamento per le feste Religiose a cui devono attenersi Parroci, Rettori, Confraternite, Terzi Ordini, Comitati per le feste e i diversi Sodalizi;
- 5) Modulario vario;
- 6) Rituale proprio.

APPROVAZIONE

Considerate le norme del suo funzionamento e le necessità di governo dell'Eparchia e tenendo presente il bene della nostra Chiesa Locale, approvo e promulgo quanto sopra espresso, dal punto 1 al punto 6.

Tali norme, che si allegano, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018.

Piana degli Albanesi, 21 ottobre 2017

✠ P. Giorgio Demetrio
Vescovo Eparchiale

Sac. Porfilio Traficanti
Cancelliere

Eparchia di Piana degli Albanesi

PREMESSA

IMPORTANZA, MOLTEPLICITÀ E STIMA DELLE ASSOCIAZIONI LAICALI NEL CONCILIO VATICANO II

Dal Decreto *Apostolicam Actuositatem*

I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per sua natura, è sociale e piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio ed un unico corpo.

Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. L'apostolato associato è di grande importanza (...).

Infatti le associazioni erette, per un'attività apostolica in comune, sono di sostegno ai propri membri e li formano all'apostolato, dispongono bene e guidano la loro azione apostolica, così che possono sperarsi frutti molto abbondanti che non se i singoli operassero separatamente (...).

Nelle attuali circostanze, poi, è assolutamente necessario che nell'ambiente del lavoro dei laici sia rafforzata la forma di apostolato associata e organizzata (...).

Grande è la varietà delle associazioni di apostolato; alcune si propongono il fine apostolico generale della Chiesa; altre in particolare il fine dell'evangelizzazione e della santificazione; altre attendono ai fini dell'animazione cristiana dell'ordine temporale; altre in modo speciale rendono testimonianza a Cristo con le opere di misericordia e di carità (...).

Le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo; la loro incidenza apostolica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa e della testimonianza cristiana e dello spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l'associazione (...).

Da diversi decenni, in molte nazioni, i laici, consacrando sempre più all'apostolato si sono raccolti in forme varie di attività e di associazioni, che mantengono un più stretto legame con la gerarchia, si sono occupate e si occupano di fini propriamente apostolici.

Tra queste o anche altre simili del passato, sono soprattutto da ricordare quelle che, sebbene abbiano seguito modi diversi di operare, tuttavia hanno prodotto abbondantissimi frutti nel Regno di Cristo, e meritatamente raccomandate e promosse dai romani pontefici e da molti vescovi, hanno avuto da essi il nome di Azione Cattolica e spessissimo sono state qualificate come collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico.

Queste forme di apostolato si chiamino esse Azione Cattolica o con altro nome, che oggi esercitano un apostolato prezioso, sono costituite dal concorso delle seguenti note caratteristiche prese tutte insieme: a) Fine immediato è il fine apostolico, cioè l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza (...); b) I laici, collaborando con la gerarchia, portano la loro esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni (...); c) I laici agiscono uniti a guisa di un corpo organico (...); d) I laici (...) agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia (...).

Le organizzazioni in cui, a giudizio della gerarchia, si trovano tutte insieme queste note, si devono ritenere Azione Cattolica, anche se per esigenze di luoghi e di popolo, prendono varie forme e nomi. Il Sacro Concilio raccomanda vivamente queste istituzioni (...); invita i sacerdoti e i laici che lavorano in esse a tradurre sempre più in atto le note sopra ricordate (...).

TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI APOSTOLATO si devono giustamente stimare; quelle poi che la gerarchia, secondo le necessità dei tempi e dei luoghi, ha lodato o raccomandato o ha deciso di istituire come più urgenti, devono essere prese in somma considerazione dai sacerdoti, dai religiosi e dai laici e promosse secondo la maniera propria di ciascuno di essi (...).

(Apostolicam actuositatem, Cap. IV, 18-21)

DAI CODICI DI DIRITTO CANONICO

can. 215, can.18 «i fedeli hanno diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongono un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongono l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità».

can. 298 § 1. Nella Chiesa vi sono associazioni distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o della promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano. § 2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette, lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente.

can.312, can.575 § 1. L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1) La Santa Sede per le associazioni universali e internazionali; 2) La Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa ad esercitare la loro attività in tutta la nazione; 3) Il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però per l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico. § 2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sezione anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede tuttavia consenso del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la Chiesa annessa, di un'associazione propria di quell'Istituto.

can. 313 Una associazione pubblica, come pure una confederazione di associazioni pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta dall'autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312, è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa.

can.314, can.576 Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere l'associazione a norma del can. 312 § 1.

can. 315 Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312 § 1.

can. 316 § 1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.

§ 2. Coloro che, dopo essere legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al § 1., premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312 § 1.

can. 317 § 1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312 § 1. confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli ufficiali maggiori dell'associazione.

La norma stabilita al § 1. vale anche per le associazioni erette da membri di istituti religiosi in forza di un privilegio apostolico, al di fuori delle proprie chiese o case; nelle associazioni poi erette da membri di istituti religiosi presso la propria chiesa o casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta al superiore dell'istituto a norma degli statuti.

§ 3. Nelle associazioni non clericali i laici possono ricoprire l'incarico di moderatore; il cappellano o assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.

§ 4. Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici.

can 318 § 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica, di cui al can. 312 § 1., può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.

§ 2. Il moderatore di una associazione pubblica può essere rimosso, per giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito il moderatore stesso, sia gli ufficiali dell'associazione, a norma degli statuti; il cappellano può essere rimosso, a norma dei cann. 192-195 da chi lo ha nominato.

can. 319, can.582 § 1. Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso a norma degli statuti, amministra i beni che possiede sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312 § 1. al quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.

§ 2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.

can.320, can.583 § 1. Le Associazioni erette dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa Sede stessa.

§ 2. Per gravi cause, La Conferenza Episcopale può sopprimere le associazioni erette dalla medesima; il Vescovo diocesano può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto e anche le associazioni erette, per indulto apostolico, da membri di istituti religiosi col consenso del Vescovo diocesano.

§ 3. Un'associazione pubblica non venga soppressa dall'autorità competente senza aver prima sentito il suo moderatore e gli altri ufficiali maggiori.

can 327 I fedeli laici tengano in grande considerazione le associazioni costituite per i fini spirituali di cui al can 298 specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più intimo fra fede e vita.

can 328 Coloro che dirigono le associazioni di laici, anche quelle erette in forza di un privilegio apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, dove ciò risulta opportuno, con le altre associazioni di fedeli e che sostengano volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello stesso territorio.

can 329 I moderatori delle associazioni dei laici facciano in modo che i membri dell'associazione siano debitamente formati all'esercizio dell'apostolato

specificatamente laicale

DISPOSIZIONI PER LE FESTE RELIGIOSE

can. 944 § 1. Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga quale pubblica testimonianza di venerazione verso la SS. Eucarestia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie.

§ 2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità.

DALLA CHRISTIFIDELES LAICI

L'Esortazione Apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II, la Christifideles Laici al n. 29, precisa che "l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in qualche modo una linea costante come testimoniano sino ad oggi LE VARIE CONFRATERNITE, i Terzi ordini e i diversi sodalizi (...); e al n. 30 elenca i fondamentali criteri per il discernimento delle medesime aggregazioni: 1) il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità (...). 2) La responsabilità del credente di confessare la fede cattolica (...). 3) La testimonianza di una comunione salda e convincente (...) con il Papa, col Vescovo, con la Chiesa particolare. 4) La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa (...). 5) L'impegno di una presenza nella società umana (...).

"I criteri fondamentali ora esposti trovano la verifica nei frutti concreti che accompagnano la vita e le opere delle diverse forme associative" (...).

DAL DISCORSO DI PAPA BENEDETTO XVI

Nell'Udienza Generale del 10 nov. 2007, tenutasi in Piazza San Pietro per tutte le Confraternite italiane, organizzata dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia:

(...) "Le Confraternite non sono però semplici società di mutuo soccorso oppure associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere in pratica il comandamento dell'amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si trova in difficoltà. L'amore evangelico, amore per Dio e per i fratelli, è il segno distintivo e il programma di vita di ogni discepolo di Cristo come di ogni comunità ecclesiale. Nella Sacra Scrittura è chiaro che all'amore di Dio è strettamente legato

l'amore per il prossimo (cfr Mc 12,29-31).

"La carità – ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est – non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza" (n. 25). Per comunicare ai fratelli la tenerezza provvidente del Padre celeste è, tuttavia, necessario attingere alla sorgente, che è Dio stesso, grazie a soste prolungate di preghiera, al costante ascolto della sua Parola e ad un'esistenza tutta centrata nel Signore ed alimentata dai Sacramenti, specialmente dall'Eucaristia.

*Nella stagione di grandi cambiamenti che stiamo attraversando, la Chiesa in Italia ha bisogno anche di voi, cari amici, per far giungere l'annuncio del Vangelo della carità a tutti, percorrendo vie antiche e nuove. Radicate sul solido fondamento della fede in Cristo, le vostre benemerite Confraternite, con la singolare molteplicità di carismi e la vitalità ecclesiale che le contraddistingue, continuino dunque a diffondere il messaggio della salvezza tra il popolo, operando sulle molteplici frontiere della **nuova evangelizzazione!** Voi potrete portare a compimento questa vostra importante **missione**, se coltiverete sempre un amore profondo verso il Signore e una docile ubbidienza ai vostri Pastori.*

A queste condizioni, mantenendo ben saldi i requisiti dell' "evangelicità" e dell' "ecclesialità", le vostre Confraternite continueranno ad essere scuole popolari di fede vissuta e fucine di santità; potranno proseguire ad essere nella società "fermento" e "lievito" evangelico e contribuire a suscitare quel risveglio spirituale che tutti auspichiamo.

Vasto è dunque il campo nel quale dovete lavorare, cari amici, ed io vi incoraggio a moltiplicare le iniziative ed attività di ogni vostra Confraternita. Vi chiedo soprattutto di curare la vostra formazione spirituale e di tendere alla santità, seguendo gli esempi di autentica perfezione cristiana, che non mancano nella storia delle vostre Confraternite. Non pochi vostri confratelli, con coraggio e grande fede, si sono contraddistinti, nel corso dei secoli, come sinceri e generosi operai del Vangelo, talora sino al sacrificio della vita. Seguite le loro orme! Oggi è ancor più necessario coltivare un vero slancio ascetico e missionario per affrontare le tante sfide dell'epoca moderna.

Vi protegga e vi guidi la Vergine Santa, e vi assistano dal Cielo i vostri santi Patroni! Con tali sentimenti, formulo per voi qui presenti e per ogni Confraternita d'Italia l'auspicio di un fecondo apostolato e, mentre assicuro il mio ricordo nella preghiera, con affetto tutti vi benedico.

Dall'ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
SACRAMENTUM CARITATIS
DI BENEDETTO XVI

La pratica dell'adorazione eucaristica 67. Insieme all'Assemblea sinodale, pertanto, raccomando vivamente ai Pastori della Chiesa e al Popolo di Dio la pratica dell'adorazione eucaristica, sia personale che comunitaria.(194)(...)

Vorrei qui esprimere ammirazione e sostegno a tutti quegli Istituti di vita consacrata i cui membri dedicano una parte significativa del loro tempo all'adorazione eucaristica. In tal modo essi offrono a tutti l'esempio di persone che si lasciano plasmare dalla presenza reale del Signore.

*Desidero ugualmente incoraggiare quelle associazioni di fedeli, come anche le **Confraternite**, che assumono questa pratica come loro speciale impegno, diventando così fermento di contemplazione per tutta la Chiesa e richiamo alla centralità di Cristo per la vita dei singoli e delle comunità.*

*Dall'Esortazione Apostolica **Evangelii Gaudium***

del Santo Padre Papa Francesco

(...) la forza evangelizzatrice della pietà popolare

122. (...) i diversi popoli sono soggetti collettivi attivi, operatori dell'evangelizzazione – (...) L'essere umano «è insieme figlio e padre della cultura in cui è immerso». [97] Quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo di trasmissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre nuovi – (...) Si può dire che «il popolo evangelizza continuamente sé stesso». [98] Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista. [99]

123. Nella pietà popolare - (...) In alcuni momenti guardata con sfiducia, è stata oggetto di rivalutazione nei decenni posteriori al Concilio. È stato Paolo VI nella sua Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi a dare un impulso decisivo in tal senso. Egli vi spiega che la pietà popolare «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere» [100] e che «rende capaci di generosità e di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede». [101] Più vicino ai nostri giorni, Benedetto XVI, in America Latina, ha segnalato che si tratta di un «prezioso tesoro della Chiesa cattolica

124. Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà popolare – (...) la pietà popolare (...) è «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari»; [106] porta con sé la grazia della missionarietà, dell'uscire da sé stessi e dell'essere pellegrini: «Il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione». [107] Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!

125. Per capire questa realtà c'è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare (...)

126. Nella pietà popolare è sottesa una forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l'opera dello Spirito Santo – (...) Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione (...)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO

Fermo restando quanto stabilito nello Statuto della Diocesi di Piana per quanto riguarda il Centro Diocesano dall'art.8 all'art.16, si integrano con la forma di Regolamento del Consiglio diocesano i seguenti articoli:

Art.1 - Il Consiglio diocesano dura in carica CINQUE anni

Art.2 - Il Consiglio è composto da 7 Consiglieri, che cureranno col titolo di Delegati di Zona i rapporti con le Confraternite dell'Eparchia, qualora si rendesse necessario, per eccezionale necessità, la nomina di qualche altro Delegato, su proposta del Consiglio stesso, il Delegato Vescovile, che rappresenta l'Ordinario in ogni attività delle Confraternite, può nominarli; quest'ultimi faranno parte del Consiglio perdurante l'incarico.

Art.3 - L'Assemblea diocesana è costituita da tutti i Superiori in carica, a tal fine, il Superiore può essere rappresentato da un altro membro della Confraternita, munito di speciale delega scritta.

L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno o quando l'Autorità ecclesiastica o il Centro diocesano lo ritiene opportuno.

La convocazione avverrà con lettera circolare del Presidente da recapitarsi a tutti i Superiori delle Confraternite dell'Eparchia, 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo Delegato di zona o per mezzo posta ordinaria o in forma digitale (via email).

La validità della costituzione dell'Assemblea diocesana in prima convocazione è con la presenza della metà più uno dei Superiori delle Confraternite, attive della Diocesi. Mentre in seconda convocazione, che può essere fatta mezz'ora dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Il Consiglio diocesano approva i propri bilanci preventivi e consuntivi e l'Assemblea, annualmente, ne prende visione.

PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIOCESANO

Art. 4 - Le Confraternite, con delibera assembleare, potranno designare al massimo un solo candidato, preferibilmente tra i Confrati professi che non rivestono all'interno della propria confraternita particolari ruoli di responsabilità, entro il tempo stabilito, presenteranno tale candidatura, con il nulla osta del proprio Parroco, al Centro

diocesano, che predisporrà la lista dei candidati da presentare per le elezioni in cui coloro che avranno ottenuto più voti risulteranno eletti.

Per cui, quattro mesi prima delle elezioni, e, comunque, entro il termine fissato, di volta in volta, dalla Presidenza del Centro diocesano, ogni Confraternita, in regola con il cammino stabilito dallo Statuto e dai regolamenti, potrà designare, tra i Confrati professi, un suo candidato all'elezione del Consiglio Diocesano. Tale candidato dovrà essere in possesso dell'attestato di uno dei seguenti corsi o ministeri: corso di Teologia di base, corso di Catechista, Ministero di Lettore, Ministro straordinario della Comunione, corsi istituiti dal Centro diocesano stesso sulla formazione catechistica, sullo statuto e Regolamenti diocesani per le Confraternite o attestato del Parroco che certifichi la maturazione e la preparazione catechistica ed umana del candidato stesso.

Il Superiore, o persona delegata, che deve esercitare il diritto di voto, dovrà essere in regola con il cammino stabilito dallo Statuto e dai regolamenti diocesani per le Confraternite.

Le Confraternite che sono sotto gestione commissariale potranno ugualmente designare il loro candidato come all'art. 4; per quanto riguarda il momento dell'elezione avrà diritto a votare il Confrate che ha ricevuto la delega dal Commissario, delega scritta, timbrata e controfirmata dal Parroco.

Art. 5 - Per le Confraternite della sede Vescovile e in parrocchie dei paesi vicini nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, il Presidente diocesano insedia e presiede il seggio, dichiarando aperte le votazioni per il rinnovo del Consiglio diocesano; i Superiori affluiranno al seggio, per alcune ore, per cui saranno avvisati con lettera circolare, ed esprimeranno il loro consenso per i candidati trascritti nella scheda di votazione per un numero di preferenze da stabilire di volta in volta e comunque non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere. La votazione avverrà in forma segreta fra la lista dei candidati per un organico del Consiglio di SETTE CONSIGLIERI (tale numero è proporzionale alle Confraternite esistenti nell'Eparchia).

La maggioranza richiesta è quella semplice, sarà eletto chi ha ottenuto più voti; in caso di parità di voti, sarà eletto il Confrate appartenente alla Confraternita più antica.

Art. 6 - Per le confraternite dei paesi, le cui Parrocchie sono più lontano dalla Sede Vescovile è possibile concordare con il Centro diocesano, in tempo utile, la possibilità di istituire tanti seggi, che saranno denominati Seggi itineranti, formati da tre componenti, delegati alla raccolta dei consensi o voti. Nei singoli paesi dove esistono Confraternite, quindi, nel proprio paese, i Superiori, nell'arco di un'ora, per cui saranno opportunamente avvisati con circolare, esprimeranno in segreto il loro voto. Alla fine

dell'ora stabilita, il seggio itinerante con l'urna, opportunamente sigillata e siglata in precedenza dal Presidente e dal Segretario diocesano, si trasferirà nei paesi vicini per raccogliere con le stesse modalità gli ulteriori consensi.

Qualora la totalità dei Superiori del paese esprima il voto prima della fine dell'ora, il Seggio itinerante può trasferirsi prima della scadenza oraria prefissata. Una volta raccolti tutti i consensi per cui il seggio è stato istituito, l'urna tornerà al Centro diocesano per l'opportuno scrutinio a cui potranno presenziare i Candidati e i Rappresentanti delle Confraternite dei paesi. La maggioranza richiesta è quella semplice, e sarà eletto chi ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti, sarà eletto il Confrate appartenente alla Confraternita più antica.

Il Delegato Vescovile, tra gli eletti, presenterà una terna all'Ordinario per la scelta della nomina del Presidente del Centro diocesano.

Art. 7 - Compiti del Consigliere diocesano

Resta incompatibile per il Consigliere diocesano rivestire cariche e impegni politici nella vita civile.

Il Consigliere diocesano, per tutta la durata del suo mandato, non ha necessità di giustificare le assenze ai vari momenti d'incontro della propria Confraternita;

Il Consigliere diocesano è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio, previste dallo Statuto e convocate dal Presidente, e, altresì, tenuto ad essere presente nelle Assemblee diocesane del Centro e in tutte le manifestazioni, previste dallo Statuto; deve, inoltre, essere presente nel giorno settimanale previsto per l'accoglienza dei Superiori o dei loro rappresentanti;

Il Consigliere, nominato Delegato di zona, rappresenta il Presidente del Centro diocesano nei confronti delle Confraternite a Lui affidate, le segue nel cammino verso la santità, illustra le circolari del Centro e del Delegato Vescovile, rendendosi presente nei momenti più significativi della loro vita Confraternale, e dando ad esse quelle indicazioni che rispecchiano i valori cristiani per una crescita di servizio alla carità.

Il Consigliere che non adempie a quanto previsto nel presente articolo e in particolar modo registra tre assenze ingiustificate, dopo la seconda è avvisato, e dopo la terza assenza è dichiarato decaduto.

Il Consigliere che non accetta le disposizioni o le indicazioni del proprio Vescovo o del Suo Delegato Vescovile è immediatamente dichiarato decaduto dalla carica. Il Consigliere diocesano può essere riconfermato nella carica solo per una volta, dopo, per almeno un turno, non può essere ricandidato.

Per l'applicazione di questa norma, qualora il ricambio dei turni dovesse superare il 50% del rinnovo dell'intero Consiglio, il Presidente del Centro, di concerto con il Delegato Vescovile, potrà stabilire criteri di salvaguardia delle professionalità acquisite e consentire, in via eccezionale, ad alcuni Consiglieri uscenti la possibilità di ricandidarsi una terza volta.

In caso di mancanza, trasferimento, dimissioni o decadenza di un Consigliere gli subentra il primo dei non eletti.

Per quanto riguarda, infine, la convocazione del Consiglio, essa potrà avvenire con l'affissione all'Albo del Centro diocesano e l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, dell'ora in prima e seconda convocazione, anche con mezzi elettronici (via e mail).

La validità della convocazione del Centro è prevista con la presenza metà più uno dei Componenti in prima convocazione e in seconda, che può essere fatta mezz'ora dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei Consiglieri presenti.

NORMA TRANSITORIA:

dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la durata del primo Consiglio sarà di tre anni anziché di cinque.

il Delegato, inoltre, al fine di fare entrare al più presto in funzione il Centro diocesano, proporrà all'Ordinario la nomina del primo Presidente del Centro diocesano e quella degli altri Consiglieri, sentiti i Parroci interessati.

**REGOLAMENTO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE
DELL'EPARCHIA DI PIANA DEGLI ALBANESI
Definizione e Composizione degli Organi**

Art. 1 - Gli organi della Confraternita sono:

- a) La Direzione o il Seggio Direttivo;
- b) Il Consiglio;
- c) L'Assemblea.

Art. 2 - La Confraternita non ha scopo di lucro.

Art. 3 - La Direzione o gestione di ciascuna Confraternita è affidata ad un Presidente, che ne diventa legale rappresentante, coadiuvato da due Vice Presidenti detti "Congiunti".

Art. 4 - Il Superiore e i due Congiunti sono eletti dall'Assemblea tra i Confrati professi che non abbiano superato il 75 anno di età, si prescinde da tale limite, per quelle Confraternite i cui Confrati iscritti e professi siano tutti ultrasettantacinquenni.

Il Seggio direttivo dura in carica tre anni

Il Superiore dura in carica quanto il Seggio direttivo e può essere eletto soltanto per un secondo triennio; per un eventuale medesimo incarico dovrà passare almeno un triennio dall'ultimo trascorso.

Art. 5 - Per l'elezione del Superiore e dei Congiunti si richiede il nulla-osta dell'Ordinario.

Art. 6 Consiglio della Confraternita.

Il Consiglio è composto dal Rev.do Parroco e/o dell'Assistente ecclesiastico, che non hanno diritto al voto, e da altri 11 membri, di cui quattro di diritto, due, per nomina della Direzione della Confraternita e 5 eletti dall'Assemblea, così suddivisi:

Membri di diritto:

Il Superiore ed i due Congiunti eletti dall'Assemblea, di cui il Superiore neo eletto assume la presidenza del Consiglio medesimo;

Il Superiore uscente, come Consigliere;

Membri nominati dalla neo eletta Direzione:

il Segretario ed il Cassiere, che possono essere rimossi o riconfermati sempre dalla stessa Direzione;

altri cinque, su proposta della Direzione: il Maestro dei Novizi, il Prefetto di sacrestia, mentre per gli altri tre con diversi incarichi (eventuali Delegato per le sepolture, per i giovani o semplice Consigliere), eletti dall'Assemblea, nella prima seduta utile, dopo la presa di possesso del nuovo Seggio direttivo.

ASSEMBLEA DELLA CONFRATERNITA

Art. 7 - Convocazione e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i Confrati Professi e in regola con gli obblighi del proprio stato e della vita Confraternale.

L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Superiore lo riterrà opportuno per discutere gli argomenti che lo Statuto ed i Regolamenti diocesani indicano che siano trattati dal massimo organo collegiale della Confraternita.

Essa può essere convocata con l'affissione all'albo della propria sede e della Parrocchia e/o con invito scritto a tutti i Confrati professi, che hanno diritto al voto.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con oltre il 50% dei Confrati iscritti ed in seconda convocazione, che può essere fatta mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Di seguito, in particolare per il rinnovo delle cariche elettive, valgono le seguenti disposizioni:

Art. 8 Elezioni dei gestori della confraternita

Per ottenere il Nulla osta dell'Ordinario per l'elezione dei Gestori di cui all'art. 5 dello Statuto, allo scadere del triennio, il Superiore (o in caso di rifiuto dello stesso, il Commissario ad acta, nominato a tal fine dal Centro diocesano) d'accordo con il Parroco, fa domanda al Centro diocesano che, a sua volta, chiede il Nulla osta alla Curia, nella persona del Delegato Vescovile, presentando l'elenco dei Confrati, aggiornato, l'ultimo bilancio consuntivo e l'inventario dei beni mobili ed immobili, anch'essi aggiornati, e vistati dal Parroco, qualora non fossero stati già presentati al Centro diocesano.

Art. 9 - Il Centro diocesano avvanzerà tale richiesta al Delegato Vescovile se la Confraternita:

- a) svolge con regolarità la sua attività;
- b) ha effettuato l'annuale tesseramento;
- c) ha partecipato a tutte le manifestazioni diocesane.

Art.10 - Avuto il nulla osta della Curia, l'elezione dei Gestori viene fatta dall'Assemblea con voto segreto.

Resta inteso che per i casi particolari, da cui si evince la volontà ostruzionistica dei gestori uscenti di non favorire il democratico avvicendamento nella gestione Confraternale, il Presidente del Centro diocesano può proporre al Delegato Vescovile lo stesso svolgimento delle elezioni di rinnovo, fermo restando per i neo eletti l'obbligo di adeguarsi, nel più breve tempo possibile, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti diocesani, pena la decadenza delle cariche stesse.

PROCEDURE DI VOTAZIONE

Art. 11 – Il Seggio per le operazioni di voto e lo spoglio delle schede è composto da tre membri:

- il Rappresentante della Curia vescovile, che, qualora fosse impedito per motivi pastorali, può delegare il Rappresentante del Centro stesso;
- il Rappresentante del Centro Diocesano che ne assume la presidenza operativa;
- il Segretario della Confraternita che stila il verbale.

Art. 12 – La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Gestori viene fatta con invito scritto ai singoli Confrati, da spedirsi o consegnare a mano in tempo utile e/o con l'affissione all'albo della Confraternita e della Parrocchia,

Art. 13 – L'Assemblea è valida, quando sono presenti, in prima convocazione, i due terzi dei membri aventi diritto al voto; in seconda convocazione (che può essere fatta mezz'ora dopo la prima) la maggioranza assoluta (metà più uno).

Hanno diritto al voto attivo (= possono votare) tutti i Confrati Professi (art.7 di questo Regolamento); hanno diritto al voto passivo (= possono essere eletti): i Confrati che siano almeno professi da tre anni e che non abbiano superato il 75° anno di età; Tutti debbono essere stati assidui alle attività della Confraternita. Sono giustificate le assenze

dei Confrati aventi impegni diocesani o zionali.

Art. 14 - Il Confrate che sia impedito, per giustificati motivi, a partecipare alla votazione può sottoscrivere la propria delega ad altro Confrate, è possibile delegare anche uno dei propri genitori o uno dei propri figli o il proprio coniuge. Tale delega deve essere autenticata col timbro e la firma del Segretario della Confraternita o con autentica di pubblico ufficiale o con firma e fotocopia del documento di riconoscimento valido; Un Confrate non può ricevere più di una delega; tutte le deleghe devono essere vistate dal Parroco.

Art. 15 – I componenti eletti del seggio direttivo debbono essere persone di provata rettitudine, che godano buona fama ed abbiano per lo meno un'elementare istruzione. E' auspicabile, altresì, che gli stessi guardino alla possibilità di continuare un proprio cammino di formazione spirituale anche con la frequenza degli stessi corsi di cui al precedente art. 4 comma 2° del Regolamento del Consiglio diocesano, o d'altri messi a disposizione da questa Chiesa locale.

Art. 16 – Per l'elezione a Superiore occorrono al primo scrutinio i due terzi dei voti dei presenti e nel secondo la maggioranza assoluta (= metà più uno). *(Va da sé, che il Superiore uscente, che ha già completato il periodo massimo di due mandati consecutivi, non è più eleggibile, se non trascorre almeno il tempo di un turno dall'ultimo mandato, pertanto tutte le schede che risulteranno a Lui intestate o votate saranno considerate nulle.)*

Se anche il secondo scrutinio va a vuoto, entro 15 giorni si indicano nuove elezioni con le medesime modalità.

Qualora anche queste elezioni fallissero, l'Ordinario nomina un Commissario vescovile di cui all'art. 31 di questo regolamento.

I due Congiunti vengono eletti, sempre con voto segreto, a maggioranza relativa (= chi ha più voti). A parità di voti è eletto Congiunto il più anziano di professione.

Per le Confraternite che hanno più di 90 iscritti

Art. 17 - la votazione avverrà nel seguente modo: nel luogo, nel giorno e nelle ore stabilite, sotto la presidenza del Rappresentante il Centro diocesano, il Segretario della Confraternita e con l'accordo del Delegato della Curia, si insedia il Seggio elettorale e si dichiara aperta la votazione per il Superiore e i due Congiunti. La votazione si protrarrà

per due, tre... ore quante sono state prima concordate tra i gestori uscenti e il Centro diocesano.

Il tempo della votazione sarà fatta conoscere, a cura dei gestori della Confraternita, possibilmente con invito singolo ad ogni Confrate o con lettera di convocazione, che sarà affissa per due domeniche successive all'albo della porta della chiesa parrocchiale.

Le schede di votazione dovranno essere preparate dal Segretario della Confraternita in numero di due, di colore diverso, una per l'indicazione del voto al Superiore e una per l'indicazione del voto ai Congiunti, su ogni scheda dovrà essere apposto il timbro della Confraternita con l'indicazione della votazione a cui si riferisce (es.: scheda per l'elezione del Superiore o scheda per la votazione dei Congiunti), **Tali schede dovranno essere siglate dal Presidente del Seggio o dai suoi collaboratori al momento delle elezioni.**

Nelle schede di votazione non dovrà risultare alcun nome prestampato di eventuali candidati, pena la nullità delle elezioni stesse, (atteso che, tutti i Confrati con almeno tre anni di professione e fino al 75° anno di età sono eleggibili); per gli analfabeti, è possibile ricorrere all'aiuto del Presidente di seggio o dei suoi collaboratori, che sono estranei alla Confraternita e che ascolteranno in segreto il nome o i nomi prescelti e li trascriveranno sulla scheda di votazione, inserendola, poi, nell'urna.

In alternativa, è, altresì, possibile, per quest'ultimi, e per chi è impedito nella deambulazione, essere accompagnati nella cabina di votazione da uno dei parenti di cui al precedente art.14, ultimo comma (genitori, figli o coniuge), della cui identità, garantisce, responsabilmente, il Segretario della Confraternita.

Per quanto riguarda le deleghe, valgono le stesse norme di cui al precedente art.14.

Allo scadere del tempo stabilito, il Rappresentante del Centro diocesano dichiarerà chiuse le votazioni e, subito dopo, procederà allo scrutinio con l'aiuto del Segretario.

Per primo, scrutinerà le schede riguardanti l'elezione del Superiore e risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti, dopo scrutinerà le schede riguardanti i Congiunti e chi avrà ottenuto più voti sarà eletto primo Congiunto e chi segue sarà eletto secondo Congiunto, in caso di parità vale l'anzianità di professione e in caso di ulteriore parità l'età anagrafica.

Per particolari casi, il Presidente del Centro, di concerto con il Delegato Vescovile, anche per Confraternite inferiori o superiori ai 90 iscritti, può decidere la procedura di votazione secondo l'art. 11 e seguenti o secondo il presente articolo 17).

Finita la procedura prevista dall'art. 11 fino all'art. 17, si procederà secondo gli articoli 18, 19 e 20 di questo Regolamento, di seguito riportati:

Art. 18 – Finite le operazioni di voto, il Rappresentante del Centro chiederà agli eletti se accettano l'incarico e in caso di rifiuto procederà a interpellare i primi non eletti e così di seguito fino all'accettazione degli stessi. Di tutto il Segretario, stilerà il verbale in triplice copia, firmato dal Rappresentante del Centro Diocesano, dal Rappresentante della Curia, dai neo eletti che hanno accettato l'incarico, dallo stesso Segretario e ratificati dal Parroco. I verbali saranno mandati al Centro diocesano per il visto del Presidente e in Curia per il nulla osta del Delegato Vescovile.

Il nuovo seggio direttivo, avuto il nulla osta della Curia nella persona del Delegato Vescovile, sceglie subito il Segretario ed il Cassiere, mentre nella prima seduta assembleare, successiva alle elezioni, l'Assemblea provvederà alla nomina del Maestro dei Novizi, del Prefetto di Sacrestia e di tutti gli altri membri necessari a raggiungere il numero previsto per la composizione della Consulta o Consiglio della Confraternita, secondo il numero degli iscritti e quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19 – Il Superiore uscente, nel giorno e nell'ora stabilita dai nuovi gestori, d'accordo con il Parroco, farà la Consegna dei beni mobili ed immobili, secondo l'inventario di cui all'art. 28 di questo regolamento.

Il Segretario redige il verbale che viene firmato dai presenti e trasmesso, per conoscenza, al Centro diocesano e alla Curia.

Art. 20 – Il Nuovo Seggio, avuta la ratifica dell'elezione da parte dell'Autorità ecclesiastica, prende possesso dell'Ufficio secondo il rito approvato dall'Ordinario (vedi pag. 67).

COMPITI DEI GESTORI

Art. 21 – Il Superiore rappresenta la Confraternita, convoca la Direzione, il Consiglio e l'Assemblea, prepara, d'accordo con la Direzione o Seggio direttivo, l'Ordine del Giorno per il Consiglio e l'Assemblea, firma i verbali, i mandati, gli avvisi.

Art. 22 – Il Segretario redige i verbali delle Assemblee, dà corso alla corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei Confrati e ne registra le presenze, conserva atti e registri, dirama gli inviti, firma con il Superiore gli atti della Confraternita.

Art. 23 – Il Primo Congiunto sostituisce il Superiore quando è assente o impedito; lo stesso fa il secondo Congiunto in assenza di entrambi. Detta supplenza avviene solo per le cose di ordinaria amministrazione; per altre necessità, occorre mandato speciale scritto.

Ordinariamente i due Congiunti aiutano il Superiore in tutte le attività e con il Superiore formano l'Organo collegiale del Seggio direttivo o Direzione.

Art. 24 – In caso di dimissioni o di decesso o di invalidità fisica o morale del Superiore subentra il primo Congiunto, con il consenso del Centro diocesano e per un tempo non superiore ai sei mesi, dopo di che si procederà a nuove elezioni.

Art. 25 – In caso di dimissioni o di decesso o di invalidità fisica o morale di uno dei Congiunti, il Superiore dovrà informare il Centro diocesano, che provvederà alla nomina del primo dei non eletti secondo la graduatoria delle elezioni precedenti.

Per i casi in cui è stata esaurita tale graduatoria, caso per caso, il Presidente del Centro diocesano, d'accordo con il Delegato Vescovile, deciderà come procedere in merito.

Art. 26 – Il Cassiere, emesso il giuramento di diligente e fedele amministrazione e conservazione dei beni, secondo la formula del rituale (vedi pag. 67), tiene in custodia la cassa, segue su mandato del Superiore le riscossioni e i pagamenti, redige e tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili, la cui copia, controfirmata dal Superiore e dal Parroco, invia annualmente al Centro diocesano e alla Curia.

Art. 27 – Alla fine di ogni anno il Superiore invia alla Curia, tramite il Centro diocesano, l'inventario aggiornato, il bilancio consuntivo e preventivo controfirmato dal Parroco.

CUSTODIA DEI BENI

Art. 28 – Gli arredi, i vasi sacri e gli altri oggetti preziosi devono essere custoditi in luogo sicuro, determinato dal Superiore d'accordo con il Rev.do Parroco.

E' vietata la custodia di questi beni in case private.

L'inventario, aggiornato annualmente, e, possibilmente arricchito da opportune fotografie, deve essere trasmesso in copia al Centro diocesano e alla Curia.

E' conveniente e possibilmente opportuno, che, per maggior garanzia, siano conservati in cassette di sicurezza presso Banche o Casseforti.

Dei beni immobili debbono conservarsi nell'archivio della Confraternita i titoli di proprietà.

L'alienazione o vendita oppure la donazione di qualsiasi bene appartenente alla Confraternita deve essere prima autorizzata dall'Ordinario.

Qualsiasi spesa eccedente l'ordinaria amministrazione deve essere approvata dall'Assemblea o, per i casi specifici, previsti dal seguente regolamento, dal Consiglio della Confraternita.

Art. 29 – Ogni Confraternita, pertanto, dovrà tenere i seguenti libri:

- a) libro inventario dei beni mobili e immobili con i documenti relativi;
- b) libri dei verbali della Direzione o Seggio direttivo, del Consiglio e dell'Assemblea;
- c) libro cassa;
- d) elenco o registro dei Confrati con le generalità e notizie particolari (data Vestizione e Professione, recapiti ecc.), sono da ritenere opportune singole carpette per ogni iscritto;
- e) libro delle presenze.

Art.30 – Il Maestro dei Novizi, che è opportuno scegliere tra i Confrati più formati, coadiuva il Parroco o l'Assistente ecclesiastico nella formazione religiosa, morale e sociale dei nuovi iscritti.

Il Maestro dei Novizi dovrà curare, inoltre, anche la propria formazione spirituale,

utilizzando gli stessi corsi o rivestendo gli stessi ministeri, indicati per il Consigliere diocesano nel precedente art. 4, 2° comma del Regolamento del Consiglio diocesano

Art. 31 – Il Prefetto di Sacrestia cura il rispetto dei luoghi sacri, l'ordine e il decoro delle sacre funzioni, custodisce gli arredi e gli oggetti sacri, di cui all'art. 21 dello Statuto, che gli vengono affidati dal Superiore.

NOMINA E COMPITI DEL COMMISSARIO

Art. 32 – Su richiesta del Presidente diocesano, il Vescovo nomina con un Suo decreto un Commissario, quando:

- a) non è possibile eleggere un Superiore (art. 16 reg.);
- b) ci sono dissensi tra i Confrati;
- c) si sono riscontrate gravi deficienze amministrative;
- d) la Confraternita, eretta dopo il 1929, non ha un numero sufficiente di Confrati, almeno 15;
- e) immobilità della vita Confraternale.

Art. 33 – Compito del Commissario Vescovile è quello di:

- a) riordinare, d'accordo con il Parroco, la Confraternita;
- b) per il suo funzionamento può nominare un Superiore, un Segretario, un cassiere e un Maestro dei novizi, che agiranno tutti e sempre in suo nome;
- c) il Commissario, durante il mandato, ha tutti i diritti e i doveri dei Gestori, rappresenta legalmente la Confraternita per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) **alla fine di ogni anno solare**, entro il più breve tempo possibile, quando lo richiedesse il prolungarsi dello stato commissariale, presenterà al Centro diocesano e alla Curia gli elenchi dei Confrati, l'inventario dei beni mobili ed immobili dei quali ha avuto fatta consegna al momento della nomina **e il bilancio preventivo e consuntivo.**

Art. 34 – Ricostituita la Confraternita, Il Commissario chiede al Centro diocesano e alla Curia il nulla osta per l'elezione dei gestori. La sua funzione decade nel momento in cui i nuovi eletti prendono possesso dell'Ufficio ed è tenuto a far loro le consegne, inviando al Centro diocesano e alla Curia il relativo verbale, firmato da lui e dai nuovi gestori.

Art. 35 – Qualora la ricostituzione della Confraternita non fosse possibile, sentito il parere del Centro diocesano, il Commissario fa alla Curia, nella persona del Delegato Vescovile, domanda di scioglimento della medesima e consegna, con relativo verbale firmato da Lui, dal Parroco, dall'Assistente ecclesiastico e vistato dal Centro diocesano stesso, tutti i beni mobili e immobili che vanno a far parte dei beni della Chiesa di Piana degli Albanesi.

NORME PER L'AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA

MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

Art. 36

1) Possono essere iscritti alla Confraternita coloro che, compiuto il 15° anno di età, siano di buoni costumi, osservanti dei doveri religiosi e sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana.

2) I ragazzi di età inferiore ai 15 anni possono essere ammessi come **ASPIRANTI**.

Per cui, i Confrati si distinguono in: Professi, Novizi ed Aspiranti.

3) Si può essere Confrate professo soltanto di una Confraternita.

Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, non si possono più iscrivere Confrati aderenti.

4) Il Confrate che sia aderente, prima della suindicata data, al momento delle elezioni continuerà a godere della voce attiva (può votare) e non di quella passiva (non può essere eletto).

5) Non possono far parte della Confraternita coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni segrete contrarie ai valori cristiani cattolici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passati in giudicato.

DOVERI

Art. 37 - I Confrati hanno l'obbligo di partecipare a tutte le funzioni della Confraternita e alle manifestazioni indette dal Centro diocesano. Debbono prendere parte alla processione cittadina del “Corpus Domini” e a quella del santo Patrono della Diocesi. Le Confraternite dei paesi a quella del Patrono del luogo.

Art. 38 - I Confrati debbono ricordare sempre che le sacre processioni sono solenni

atti di culto con i quali si intende promuovere la pietà dei fedeli al fine di lodare Dio, ringraziarlo dei benefici ricevuti, chiedergli perdono per le colpe commesse e implorare il Suo aiuto. Le Confraternite che organizzano feste religiose interne ed esterne sono tenute ad osservare il Regolamento per le feste religiose dell'Ordinario.

Art. 39 - Chi desidera essere iscritto alla Confraternita presenta domanda scritta al Superiore (cfr. modulo iscrizione Confraternita). Il Superiore, entro un mese discute in Consiglio circa l'accettazione in prova del richiedente; il Consiglio si esprime inappellabilmente sull'ammissione o meno e il Superiore ne dà notizia all'interessato.

Art. 40 – Ogni domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Certificato di battesimo;
- b) Certificato di matrimonio religioso per i coniugati;
- c) Stato di famiglia;
- d) Nulla osta del proprio Parroco;
- e) Presentazione da parte di due Confrati Professi.

Art. 41 – I nuovi iscritti, dopo il rito della Vestizione, faranno un anno di noviziato, dopo il quale, su relazione del Maestro dei Novizi e a giudizio del Consiglio, vengono ammessi alla Professione e iscritti nel numero dei Confrati con tutti i diritti e doveri.

L'Atto di Professione, come già quello della Vestizione, avverrà secondo il rituale approvato dall'Ordinario (v. pag. 65).

NOVIZIATO

Art. 42 – Durante l'anno di noviziato, i nuovi iscritti si raduneranno ogni 15 giorni almeno, sotto la guida del Maestro dei Novizi e del Parroco, per lo studio dello Statuto, dei Regolamenti diocesani ed un'opportuna istruzione religiosa.

Art. 43 – I Novizi parteciperanno a tutte le funzioni religiose e, a discrezione del Superiore, alle riunioni dei Confrati.

DOVERIE SANZIONI

Art. 44 – I Confrati debbono partecipare tutte le domeniche e feste di precetto per

partecipare attivamente alla Santa Messa, avvicinandosi alla Santa Comunione e al Sacramento della Misericordia.

Almeno una volta al mese, nell'ora più conveniente, assisteranno all'istruzione religiosa impartita dal Parroco o dall'Assistente, i quali se impediti, per motivi pastorali, potranno delegare il Maestro dei Novizi o un catechista a loro scelta.

A giudizio del Parroco, può essere necessario arricchire la formazione di tutti i Confrati anche professi, con un ulteriore corso di 23 incontri almeno, di cui 15 sulle verità della dottrina della fede e 8 sullo Statuto e Regolamenti diocesani per le Confraternite, **curati da un Catechista di sua nomina**, preferibilmente un Confrate che abbia frequentato i corsi o rivestito i ministeri di cui all'art. 4. del regolamento per il Consiglio diocesano. Il Parroco può avanzare, in tal senso, richiesta al Centro diocesano, qualora trovasse difficoltà nel reperire la disponibilità di un catechista. **Tale Catechista**, per tali fini, convoca, d'accordo con il Superiore, l'assemblea dei Confrati e per gli assenti ingiustificati può richiedere al Superiore la procedura prevista dall'art. 46 del presente Regolamento.

I Confrati parteciperanno sempre alle Assemblee indette dal Superiore.

Il Segretario annoterà sempre le presenze, facendovi apporre infine la firma del Superiore e dell'Assistente o Catechista. Le eventuali assenze giustificate dovranno essere giustificate e trascritte nello stesso verbale. Il Confrate che è abitualmente assente ingiustificato verrà trattato a norma dell'art. 46 di questo Regolamento.

Il Confrate emigrato, in età avanzata (oltre 80 anni) o per motivi di salute, opportunamente certificati, è giustificato nelle assenze.

Art. 45 - Il Centro diocesano potrà indicare temi di riflessione e cultura religiosa, integrabili da argomenti particolari, ritenuti utili dall'Assistente o dal Catechista. Inoltre, potrà proporre temi indicati, per un cammino di comunione nazionale, dalla **Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia**.

Pertanto, essendo la Confraternita un ente ecclesiale dovrà aderire al Centro diocesano, creato dal Vescovo, così come dovrà aderire alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia creata dalla Conferenza Episcopale Italiana, per un cammino di santità in comune con le altre Confraternite italiane, che ne fanno già parte.

Art. 46 – Il Confrate che si comporta male sul piano umano, religioso e sociale e che trasgredisce i suoi doveri, viene prima richiamato dalla Presidenza; dopo due mesi, persistendo, viene privato dalla voce attiva e passiva; dopo sei mesi viene considerato decaduto.

Il Confrate ha diritto di fare ricorso al Centro diocesano, entro tre mesi dal provvedimento.

SEZIONE ASPIRANTI

Art. 47 – Cura particolare si abbia in ogni Confraternita per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni che, come detto nell'art. 36 del Regolamento, formano la sezione aspiranti della Confraternita e come tale la speranza della sua futura vitalità.

Art. 48 – Il Consiglio della Confraternita nominerà un giovane Delegato per gli aspiranti, che può essere anche il Maestro dei Novizi, il quale curerà, di concerto col Parroco, la loro formazione morale e religiosa, promovendo anche quelle sane forme ricreative, che servono per tenere impegnati i giovani, senza, peraltro, farne lo scopo preminente.

Art. 49 – Gli aspiranti partecipano alle loro riunioni e a tutte le funzioni religiose della Confraternita. Compiuti i 15 anni possono essere ammessi alla vestizione e al noviziato (vedi pag. 65).

GRUPPO GIOVANI (15–30 ANNI)

Art. 50 - Ogni Confraternita abbia un Delegato per il gruppo di giovani. Egli, tenendo affiatati i giovani, ne curerà la presenza attiva ai doveri del Confrate (art.37 e seguenti Regolamento) e curerà, come detto per il Delegato degli aspiranti (art.48 Reg.) “quelle forme ricreative che servono per tenere impegnati i giovani, senza, peraltro, farne lo scopo preminente.”.

ISTITUZIONE DI NUOVE CONFRATERNITE

Art. 51 – Fermo restando il principio di non istituire, senza necessità, nuove Confraternite, quando ragioni pastorali lo suggeriscono, il Parroco, che ne ritiene opportuna la nascita, farà domanda all'Ordinario, indicando i motivi pastorali, gli scopi

della medesima e accludendo la lista dei nomi di quanti desiderano farne parte.

Non è consentita la nascita di Confraternite intitolate a S. Pio da Pietrelcina, in quanto lo stesso ha istituito i Gruppi di preghiera, che hanno una loro specifica normativa, va da sé che la devozione al Santo non è messa in discussione.

Art. 52 – Avuto il consenso dell'Ordinario, inizia per gli iscritti l'anno di noviziato (art.42 di questo regolamento) dopo il quale, si emette l'atto di professione e si indicano le elezioni dei Gestori, secondo le norme di questo regolamento (nel presente caso non vale la clausola dei tre anni di professione).

Per l'anno di prova, farà da Superiore uno degli iscritti, designato dal Parroco. (tale incarico non viene conteggiato per i due mandati consecutivi, di cui all'art. 4 del presente regolamento)

Art. 53 – Le Confraternite possono essere: a) maschili; b) femminili; c) miste.

Per queste ultime, i Gestori della Confraternita possono essere sia di sesso maschile sia femminile.

Art. 54 – Per un'esatta amministrazione dei beni mobili ed immobili, ogni Confraternita terrà aggiornato il libro dell'inventario, inviandone, annualmente, copia al Centro Diocesano e alla Curia.

Art. 55 – E' opportuno che siano distinte le amministrazioni e quindi gli inventari, dei beni della Confraternita con quelli della Chiesa, specie quando questa non fosse proprietà della Confraternita.

A tal uopo, è necessario che si abbiano e si conservino gli atti di proprietà (mappa catastale, atto di fondazione, di donazione, di compra ecc.) e della Chiesa e dei locali annessi e delle altre possibili proprietà.

Ogni anno verrà inviato al Centro Diocesano, che visterà per ricevuta, e alla Curia l'inventario eventualmente aggiornato, il bilancio consuntivo e preventivo.

STATUTO PER CONFRATERNITA

Art. 1

La Confraternita _____

Con sede in _____ è un'associazione di fedeli eretta nella diocesi di Piana degli Albanesi in data _____ (se non si conosce la data indicare se è stata eretta prima del 7 Giugno 1929);

essa ha come fini principali la santificazione dei Confrati e delle Consorelle, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di assistenza, in spirito di carità fraterna.

Nella piena osservanza dei cinque criteri di ecclesialità, citati nell'Esortazione Apostolica di San Giovanni Paolo II *Christifideles* laici che al n. 30 così recita:

- 1) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità;
- 2) la confessione di tutta la fede cattolica;
- 3) la comunione col Papa, col Vescovo e con tutte le altre realtà ecclesiali;
- 4) la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa;
- 5) l'impegno ad essere presenti, come "sale" e "lievito", nella realtà umana, **la**

Confraternita, per realizzare tali fini, si propone, in particolare, di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i Confrati e le Consorelle a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana, mediante un'intensa vita spirituale alla sequela di _____ (indicare la devozione specifica di cui è titolare la Confraternita: esempio San Giuseppe, Maria SS Addolorata, del Santo Rosario, ecc) e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente degli iscritti in campo religioso e la testimonianza della propria fede cattolica;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali, in piena comunione con le indicazioni date dal Santo Padre, dal Vescovo e in piena collaborazione con il Parroco e la pastorale parrocchiale;
- d) Favorire l'unione fraterna di persone, aventi un vincolo comune di origine, di categoria o di lavoro, in modo di potere assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) Promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
- f) Non possono far parte della Confraternita coloro che si sono resi colpevoli di reati

disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni segrete contrarie ai valori cristiani cattolici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passati in giudicato.

Art. 2 - La Confraternita, a norma dell'art. 71 delle norme approvate con il Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede in data 15 novembre 1984, eseguito con legge 20 maggio 1985 n. 206, è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario dell'Eparchia di Piana. Per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto, essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di fedeli e con gli Organismi ecclesiali della Diocesi.

Art. 3 - Per far parte della Confraternita come Confrati e Consorelle novizi e professi valgono le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento diocesano per le Confraternite di Piana degli Albanesi vigente.

Art. 4 - I Confrati e le Consorelle hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura delle Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario dalle varie ufficiature liturgiche, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Art. 5 - I Confrati e le Consorelle cessano di appartenere alla Confraternita: per dimissione volontaria oppure secondo la procedura prevista dal Regolamento diocesano per le Confraternite.

Art. 6 - Gli organi della Confraternita sono: L'Assemblea, il Consiglio direttivo o consulta ed il Superiore come legale rappresentante.

Art. 7 - L'Assemblea, composta da tutti i Confrati e Consorelle professi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Superiore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Superiore ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio ed approvare le norme regolamentari, che non possono contraddire quelle diocesane.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Superiore o su richiesta del Consiglio direttivo, di un decimo degli iscritti o dall'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con l'indicazione dell'ordine del giorno, affisso nella sede della Confraternita o in parrocchia almeno dieci giorni prima della data fissata oppure con singolo invito per ogni iscritto o per via elettronica.

Ogni confrate o consorella può essere latore di una sola delega di altri Confrati o come previsto dal Regolamento diocesano per le Confraternite.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno due terzi dei professi e in seconda convocazione, che può essere fatta mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Confrati o Consorelle presenti o rappresentati; per quanto riguarda il rinnovo delle cariche del Seggio direttivo valgono le modalità previste dal Regolamento diocesano per le Confraternite.

Art.8 - Il Consiglio direttivo o Consulta è così composto:

MEMBRI DI DIRITTO: dal Superiore e i due congiunti appena eletti, per cui il Superiore neo eletto assume la presidenza dell'Organo Collegiale; dal Superiore uscente;

MEMBRI NOMINATI: dalla Direzione o Seggio direttivo: Tesoriere e Segretario;

MEMBRI ELETTI dall'Assemblea, nella prima seduta utile dopo le elezioni del Seggio su proposta della Direzione:

Maestro dei Novizi, Prefetto di sacrestia, eventuale Consigliere per le sepolture e n. due Consiglieri.

Art. 9 - Il Superiore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto e ne ha l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale.

Il Superiore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario diocesano.

Art. 10 - Il primo Congiunto ed in sua assenza il secondo Congiunto sostituiscono il Superiore in caso di suo impedimento e venendo a mancare lo stesso, il Congiunto, approvato dal Centro diocesano cura fino a sei mesi l'ordinaria amministrazione ed

entro lo stesso periodo richiede al Centro diocesano il rinnovo delle cariche.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro degli iscritti e dei verbali.

Il Cassiere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale e ne conserva i relativi registri.

Il Prefetto di sacrestia cura la sede ed i beni della Confraternita.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'assemblea dei Confrati o Consorelle:

Art. 12 - L'Assistente spirituale, nominato dall'Ordinario diocesano o del parroco, ha la cura pastorale dei Confrati e delle Consorelle ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio direttivo ed alla Assemblea.

Art. 13 - Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali degli iscritti, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di iscritti o di terzi.

La Confraternita non ha fine di lucro.

Tutte le prestazioni dei Confrati o delle Consorelle nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire agli iscritti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 - La Confraternita si estingue se viene sciolta con delibera unanime dell'Assemblea, se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano a norma del diritto canonico, se tutti i Confrati sono venuti a mancare, ed inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad un'altra Confraternita indicata dall'Ordinario diocesano.

Art. 15 - In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della Diocesi di Piana degli Albanesi può nominare ai sensi del can. 318 § 1 del codice di diritto canonico, un Commissario, che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 16 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme in materia del Diritto Canonico, dello Statuto e dei Regolamenti diocesani e del Codice Civile.

REGOLAMENTO CONFRATERNITE CON GESTIONE CIMITERIALE

Per le Confraternite con gestione cimiteriale valgono le seguenti norme:

Art. 1 - Le Confraternite non hanno scopo di lucro, il patrimonio di ognuna di esse serve esclusivamente per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Le Confraternite che possiedono, a qualsiasi titolo, spazi cimiteriali nel territorio della Diocesi e quelle con gestione cimiteriale, e che hanno gli Statuti interni già approvati, mantengono in vigore le norme che non contrastano con lo Statuto ed i Regolamenti diocesani.

La *Direzione*, affidata a norma dell'art. 5 dello Statuto diocesano ai Gestori: Superiore e ai due Congiunti, oltre ai compiti stabiliti dai Regolamenti diocesani e dagli Statuti interni, ha anche quelli precipui di:

1) proporre al Consiglio della Confraternita l'accettazione delle richieste di iscrizione alla Confraternita, ivi comprese quelle di coloro che intendono valersi del diritto di sepoltura;

2) trascrivere in apposito registro tutti i provvedimenti della stessa *Direzione o Seggio direttivo* adottati in ordine alla gestione cimiteriale;

3) proporre al Consiglio per l'approvazione, la misura della quota ordinaria annuale, nonché quella di eventuali contributi straordinari da richiedersi ai Confrati;

4) redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio della Confraternita per l'approvazione;

5) al fine di esercitare e rendere concreta nella società civile la settima opera di misericordia corporale e il senso della carità della propria Confraternita, essa **può proporre** al Consiglio la sepoltura, totalmente gratuita, di un defunto, **anche non Confrate**, le cui condizioni familiari, opportunamente comprovate da attestati di pubblici Uffici o anche con l'attestazione del Parroco, **versano in stato di totale povertà**;

6) inviare al Centro diocesano e alla Curia Vescovile il bilancio preventivo e consuntivo, approvato dall'Assemblea della Confraternita.

Art. 2 - Il Consiglio, composto dai membri di cui all'art. 6 (pag. 26) del Regolamento diocesano, oltre alle competenze, previste dalle Norme diocesane e dagli Statuti interni, ha il compito di:

1) approvare le richieste di iscrizione di nuovi Confrati su proposta della Direzione della Confraternita;

2) fissare, su proposta della Direzione, la misura della quota ordinaria annuale e quella di eventuali contributi straordinari a carico del Confrate;

3) stabilire l'età massima per l'iscrizione a Confrate, ed ammettere, compatibilmente con la disponibilità dei posti, eventualmente un'età superiore, stabilendo una tassa d'iscrizione pari ad un contributo oblativo che non può superare in ogni caso il 50 % dell'ammontare delle tariffe vigenti per un posto di sepoltura al momento della richiesta dell'iscrizione stessa;

4) inviare al Centro diocesano e alla Curia Vescovile il bilancio preventivo e consuntivo, approvato dall'Assemblea della Confraternita.

Art. 3 - l'Assemblea, costituita dai membri di cui all'art.7 del Regolamento diocesano, oltre alle competenze sue proprie, delibera in ordine alla concessione o meno del diritto di sepoltura per i familiari dei Confrati, sempre che gli Statuti interni della Confraternita non abbiano già disciplinato la materia.

Essa esprime il suo parere vincolante su tutte le proposte della Direzione e del Consiglio della Confraternita.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto annualmente dalla Direzione e dal Cassiere.

Art. 4 - I Confrati che siano in regola con i pagamenti prescritti, e sempre che non incorrano nelle sanzioni previste dall'art.46 del Regolamento diocesano hanno diritto alla sepoltura nei loculi di proprietà (o in concessione) della Confraternita.

La durata della sepoltura è il periodo minimo previsto dalle vigenti leggi dello Stato italiano ed è rinnovabile, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Decorso tale periodo, il Seggio direttivo ha diritto di far trasportare la salma nell'apposito ossario della Confraternita, dandone preavviso agli eredi con lettera raccomandata;

in tal senso, lo stesso Seggio direttivo dovrà attivarsi nei modi in uso presso le competenti Amministrazioni cimiteriali.

Trascorso il termine assegnato nel preavviso, la Direzione della Confraternita può procedere all'esumazione d'ufficio e sempre secondo le modalità delle Amministrazioni cimiteriali.

REGOLAMENTO PER LE FESTE RELIGIOSE

Con riferimento alla lettera collettiva dei Vescovi della Sicilia pubblicata in data 9 Aprile 1972 e ribadendo il principio fondamentale in essa enunciato che le feste devono essere “momenti forti dello spirito che vuole rivivere in gaudio le grandi ricchezze della fede” (III, 5), dopo opportuni studi e consultazioni cui hanno partecipato anche qualificati esponenti delle Confraternite, emaniamo le seguenti norme alle quali dovranno attenersi quanti (Parroci, Rettori, Confraternite e Comitati) si faranno promotori di feste esterne nella nostra diocesi:

Art. 1 – le feste cristiane sono espressioni eminentemente religiose: gioiose affermazioni di fede e manifestazioni di rinnovato proposito di vita nel Signore.

Nulla, quindi, disdica a questa loro connaturale caratteristica,

Art. 2 – Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità (C.I. can. 944 § 2).

Art. 3 – Responsabile delle feste religiose, anche nel caso in cui le spese siano a carico dell'Amministrazione civile o di altri particolari Enti è il Parroco (o, per lui, il Rettore della Chiesa). Egli presiede di diritto il Comitato della festa, proponendo a farne parte persone di provata vita cristiana, che godano la stima e la fiducia del popolo.

Art. 4 – Quando a promuovere la festa sarà una particolare Confraternita, di diritto farà parte del Comitato tutto il Consiglio della Confraternita, ai quali il Parroco (o Rettore) che sarà sempre a presiederlo, potrà aggregare qualche altro laico estraneo alla Confraternita, facente parte preferibilmente del Consiglio Pastorale parrocchiale. In questo caso i Gestori della Confraternita saranno responsabili del bilancio della festa.

Art. 5 – Non si riconosce alcun Comitato di feste religiose che non sia costituito con esplicita approvazione scritta dell'Ordinario diocesano.

Art.6 – Il Comitato fisserà il programma della festa da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità con le autorizzazioni di legge, studierà le opportune iniziative per raccogliere le offerte dei fedeli al di fuori della Chiesa, preventiverà le spese, rendendosi solidamente responsabile, pubblicherà i resoconti.

A Tale scopo avrà un Segretario che verbalizzerà ogni decisione e un Cassiere che custodirà le somme raccolte ed eseguirà i pagamenti dietro mandato scritto a firma del Presidente e del Segretario.

Art.7 – Il denaro eventualmente rimasto sarà depositato in banca in libretto di deposito, di cui nei verbali sarà segnato il numero e la consistenza, sarà consegnato al cassiere che lo riconsegnerà a quello del Comitato delle festa dell'anno successivo.

Art. 8 – I programmi delle manifestazioni esterne debbono essere presentati per tempo alla Curia vescovile tenendo in considerazione i giorni di chiusura della stessa e alle Autorità competenti per le richieste approvazioni ed autorizzazioni.

Per le processioni si chiederà, a parte, in triplice copia, alla Curia vescovile il “Nulla osta” indicando il giorno, l'ora e l'itinerario.

Fornita delle stesse indicazioni e del Nulla Osta della Curia sarà data comunicazione alle Forze dell'Ordine.

Art. 9 – Se l'itinerario va oltre i propri confini parrocchiali, occorre che le domande siano firmate anche dai parroci nel cui territorio si svolgerà la processione.

Se la processione è a cura di una Confraternita necessita il visto del Centro diocesano.

Art. 10 – I programmi delle feste e gli itinerari delle processioni saranno esaminati dall'**Ufficio direzione feste della Curia, che col presente Regolamento viene istituito nella persona del Delegato Vescovile per le Confraternite**, previo visto del Centro diocesano per quelle processioni, affidate dal Parroco alle Confraternite.

Art. 11 – Spetta a tale Ufficio l'esame sistematico di tutte le feste che si celebrano nella Diocesi, per vedere se corrispondano alle nuove esigenze di una sana mentalità religiosa moderna, escludendo tipi di festeggiamenti sorpassati.

Tale Ufficio, anno per anno, indicherà in un calendario da inviare ai Rev.di Parroci, Rettori e Confraternite le più importanti ricorrenze liturgiche che non ammettono processioni di diverso tipo (vedasi successivo art. 23).

Art. 12 – Le feste siano preparate da opportuni corsi di predicazione. E', infatti, la parola di Dio che genera ed alimenta la fede e incentiva, con le verità rivelate che propone, la vita cristiana.

Sia data la massima importanza alle funzioni liturgiche, svolte con la dovuta osservanza delle norme stabilite.

Art. 13 – Essendo le processioni espressioni della Chiesa itinerante che prega, durante il loro svolgersi si alternino preghiere e canti sacri. La Banda musicale serva

anche ad accompagnare i canti sacri del popolo.

Art. 14 – Le processioni siano partecipate, non siano disturbate da eccessivi spari di bombe, da eccessivi suoni di campane e dal continuo suono di bande musicali.

Art. 15 – Nessun itinerario tradizionale fa legge per le processioni. E' bene, anzi, che sia variato di tempo in tempo, specie se lo richiedono motivi di brevità, di dignità, di notevole movimento stradale, di nuovo sviluppo urbanistico. **Mai sarà motivo di modifica, dell'itinerario approvato, una privata o personale richiesta, specie se accompagnata da promesse di particolari offerte.**

Art. 16 – Nel momento più propizio e nel luogo più conveniente, un sacerdote (o un laico degno e di sicura dottrina, autorizzato dal Parroco) tenga un breve discorso, che illustri il valore del culto esterno ai fini del mistero della salvezza. A tal fine, sarà opportuno predisporre un buon impianto d'amplificazione.

Art. 17 – Le processioni si distinguono in parrocchiali, interparrocchiali e cittadine:

- a) ordinariamente le processioni si svolgano nel territorio parrocchiale proprio;
- b) qualora Parroci di parrocchie confinanti convengano nel programmare la partecipazione comune ad una stessa processione, l'itinerario sarà determinato di comune accordo. In tal caso la domanda per il “ Nulla osta” della Curia dovrà recare la firma dei vari Parroci.

Art. 18 – E' bene che le processioni, per l'intero percorso, siano guidate dai Parroci o da un Assistente ecclesiastico, qualora per impegni pastorali ne fossero impediti, potranno delegare un laico ben preparato alla guida spirituale della stessa processione.

Art. 19 – La processione affidata dal Parroco ad una Confraternita presuppone, per i suoi iscritti, un cammino formativo permanente nella propria Comunità Confraternale e parrocchiale, secondo lo spirito dello Statuto e dei Regolamenti diocesani.

Debbono tenersi sempre in grande considerazione i cinque criteri di ecclesialità che S. Giovanni Paolo II ha espresso come necessari per tutte le Organizzazioni associate e dunque anche per le Confraternite, nell'Esortazione Apostolica post sinodale “Christifideles Laici” al punto 29 (v. pag. 18).

Art.20 – La vigilanza per il rispetto di queste norme deve essere di TUTTI.

Primo il Vescovo con i suoi Uffici della Curia: Direzione delle Feste e Centro diocesano per le Confraternite, poi i Parroci, i Rettori, tutti i Battezzati, i singoli Confrati e le singole Consorelle, i Maestri dei Novizi, i Congiunti ed i Superiori. **Ognuno deve vivere ed impegnarsi per trovare soluzioni e rimedi al fine di rimuovere quelle azioni disdicevoli che non sono ispirate alla testimonianza della propria fede in Cristo Gesù.**

Art. 21 – Perché una processione sia autorizzata dalla Curia è necessario che la domanda del “Nulla osta” porti l'esplicita assicurazione:

- a) che essa si svolga con dignità;
- b) che vi si preveda una numerosa partecipazione di fedeli;
- c) che vi prendano parte comunitariamente, oltre ai membri delle Confraternite, anche le Organizzazioni parrocchiali.

Art. 22 – Non s'introducano indiscriminatamente nuove processioni e feste esterne; è opportuno anzi abolire quelle che non avessero autentico contenuto religioso e larga partecipazione di fedeli.

Art. 23 – Ogni processione venga effettuata nel proprio giorno liturgico. Se la festa esterna viene trasferita ad un giorno domenicale o comunque festivo **si tenga presente che nei giorni delle principali solennità liturgiche non si autorizzeranno processioni estranee alle solennità o feste medesime.**

Art. 24 – Sia portata in processione la sola immagine del Santo che si festeggia e nessun'altra (salvo i casi autorizzati dall'Ordinario).

Art. 25 – L'immagine portata in processione sia adornata con sobrietà e decoro. Per evidenti motivi di serietà oltre che di sicurezza, gli ex-voto donati dai fedeli non si attacchino all'immagine, ma siano posti su un cuscino opportunamente esposto. Essi saranno elencati in apposito inventario e, al termine della festa, saranno depositati in luoghi di sicura custodia (cassette di sicurezza presso banche, casseforti, ecc.).

In caso in cui eccezionali necessità costringano a dover custodire ex voto od oggetti preziosi presso privati, ciò sia fatto con espressa autorizzazione dell'Ordinario e chi li riceve in custodia dovrà lasciare al Parroco legale ricevuta.

Si esortino i fedeli a volere piuttosto devolvere il valore in denaro degli ex voto per opere di cristiana solidarietà o per le necessità della Chiesa.

Art. 26 – **E' assolutamente proibito affiggere carta-moneta sul fercolo, tanto meno**

sulle sacre immagini.

Ad accogliere eventuali offerte possono servire speciali cassette o borse affidate a persone serie e di fiducia o collocate ai lati del fercolo.

Si esortino i fedeli a portare le offerte in altro tempo, in chiesa, ad evitare nelle processioni spettacoli d'esibizionismo e noiose lungaggini.

Nella chiesa stessa si eviti lo sgradevole spettacolo di tavoli di raccolta con segni di richiamo e con vendita d'oggetti di devozione.

L'eventuale raccolta avvenga in modi discreti e decorosi, secondo anche le indicazioni liturgiche.

Art. 27 – Si eviti di fermare la processione per assistere a spari di giochi d'artificio.

Questi potranno aver luogo o dopo la processione o in altro giorno. Per essi, come per altre forme di luminarie e d'addobbi, si dovrà evitare ogni eccessivo spreco di denaro.

Art. 28 – **Nel bilancio dei festeggiamenti una congrua parte, proporzionata al denaro raccolto, venga riservata per opere di carità da farsi d'accordo con il Parroco.**

Art. 29 – Per quanto riguarda la musica che accompagna l'immagine si tenga conto dell'atto religioso che essa compie, non si permettano motivi di canzone profane e tanto meno ballabili.

Disdice all'atto religioso far dondolare le immagini e a maggior ragione urne reliquiari di Santi.

Ha destato meraviglia in qualche processione la presenza delle majorette con i loro costumi non certo adatti ad una funzione sacra, per cui vengono proibite.

MODULARIO:

Modulo richiesta comitato	pag 55
Domanda per il nulla osta della processione e l'approvazione del programma della festa	pag 56
Domanda di ammissione alla confraternita	pag 57
Domanda nulla osta affissione murale pubblica avviso sacro	pag 58
Bilancio consuntivo	pagg. 59 e 60
Nulla osta richiesta elezioni	pag 61
Approvazione elezione	pag 62
Verbale elezione	pag 63
Comunicazione alle Forze dell'Ordine	pag 64
Rito per la professione	pag 65
Rito per la vestizione	pag 66
Rito per il possesso dei gestori	pag 67
Rito per il tesseramento	pag 68

MODULO RICHIESTA COMITATO

Modulo 1 (copie 4) (da presentare, prima al Centro Diocesano Confraternite, poi all'Ufficio Direzione Feste della Curia)

(quando la festa E' AFFIDATA ad una Confraternita)

DOMANDA PER L'APPROVAZIONE DEL COMITATO

A Sua Ecc.za Rev.ma
 P. Giorgio Demetrio, Vescovo di Piana degli Albanesi
 tramite Ufficio Direzione Feste
 Rev.ma Curia di Piana degli Albanesi
 e.p.c., Al Centro Diocesano per le Confraternite
 di Piana degli Albanesi

Il sottoscritto Parroco/Rettore di _____
 in prossimità della festa di _____,
 dovendo formare il relativo Comitato, si permette presentare all'Ecc.za Vostra Rev.ma i nomi dei
 membri che ne faranno parte (nome, cognome, età, professione e domicilio):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

eventualmente, allegare elenco dei membri con la dizione VEDASI ALLEGATOecc.

Sottopone, pertanto, all'Ufficio Direzione Feste di codesta Rev.ma Curia, l'approvazione del suindicato Comitato, a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento per le feste religiose.

Dopo l'approvazione, tale Comitato fisserà il programma dei festeggiamenti, l'itinerario della Processione, da sottoporre in seguito, e a norma degli artt. 8, 9 e 10, sempre del citato Regolamento, all'esame del competente Ufficio.

Inoltre, qualora, il Comitato decidesse di produrre manifesti di avvisi sacri, da affiggere sulle mura della città, riguardante la stessa manifestazione, presenterà, prima della stampa, unitamente al programma e all'itinerario, copia della bozza definitiva all'esame del suddetto Ufficio.

La festa è a cura della Confraternita di _____ che ne è responsabile.

Chiedendo la pastorale benedizione, devotamente saluta.

Luogo e data _____

timbro F.to IL SUPERIORE

timbro F.to IL PARROCO / RETTORE

RISERVATO AL CENTRO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

Eparchia Di Piana degli Albanesi

ESAMINATA LA SUPERIORE RICHIESTA, SI APPONE IL VISTO, DOPO IL RISCONTRO, PREVISTO PER LA FORMAZIONE DEL COMITATO, SECONDO L'ART.4 DEL REGOLAMENTO PER LE FESTE RELIGIOSE.

Piana degli Albanesi, _____

timbro **IL PRESIDENTE**

RISERVATO ALL'UFFICIO DIREZIONE FESTE DELLA CURIA VESCOVILE DI Piana degli Albanesi:

Vista la richiesta del Parroco/Rettore per l'approvazione del Comitato per la festa di _____, si esprime parere _____.

Piana degli Albanesi, _____

timbro **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FESTE**

Modulo 2 (copie 4)

(da presentare, prima al Centro Diocesano Confraternite, poi all'Ufficio Direzione Feste della Curia)
(quando la festa E' AFFIDATA ad una Confraternita)

Domanda per il Nulla Osta della Processione e l'approvazione del Programma della Festa

A Sua Ecc.za Rev.ma
P. Giorgio Demetrio, Vescovo di Piana degli Albanesi
tramite Ufficio Direzione Feste
Rev.ma Curia di Piana degli Albanesi
e,p.c., Al Centro Diocesano per le Confraternite
di Piana degli Albanesi

Il sottoscritto Parroco/Rettore di _____, a norma degli artt. 8, 9 e 10 del vigente Regolamento per le feste religiose, chiede all'Ufficio Direzione Feste di codesta Rev.ma Curia il Nulla Osta per la sotto indicata festa.

La festa è quella di _____ e la relativa Processione avrà luogo il seguente giorno _____ con inizio alle ore _____, secondo il seguente itinerario:

Chiede, altresì, l'approvazione del seguente programma: _____

(barrare la seguente dichiarazione sottolineata, se non è stato predisposto alcun avviso sacro, per l'affissione murale esterna)

Allega, inoltre, prima della stampa definitiva, la bozza (in triplice copia) degli AVVISI SACRI, riguardante l'intera Manifestazione per la dovuta autorizzazione alla stampa finale e all'affissione murale.

La festa è a cura della Confraternita di _____, che ne è responsabile, a norma dell'art.4 del suindicato Regolamento, per cui il Superiore si sottoscrive.
Chiedendo la pastorale benedizione, devotamente saluta.

Luogo e data _____
timbro F.to Il Superiore

timbro F.to Il Parroco / Rettore

RISERVATO AL CENTRO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE Eparchia di Piana degli Albanesi
ESAMINATA LA SUPERIORE RICHIESTA, SI APPONE IL VISTO, ATTESTANDO CHE LA
CONFRATERNITA E' IN REGOLA, CON IL CAMMINO PREVISTO DAL CENTRO
DIOCESANO.

Piana degli Albanesi, _____

Timbro **IL PRESIDENTE**

RISERVATO ALL'UFFICIO DIREZIONE FESTE DELLA Eparchia di Piana degli Albanesi

Vista la richiesta del Parroco/Rettore per l'approvazione del Programma della festa e della Processione di _____, **si esprime il NULLA OSTA.**

Piana degli Albanesi, _____ timbro **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FESTE**

Modulo 3 (2 Copie) (una copia va restituita al richiedente con la notifica sotto descritta)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA

AL SIG. SUPERIORE DELLA VEN.LE CONFRATERNITA

DI _____

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 Prov. _____ residente in _____ via _____ n. _____ cap _____
 tel. _____ cell. _____ e-mail _____
 professione _____.

Chiede di essere ammesso a far parte di codesta Confraternita, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti diocesani e particolari.

Il sottoscritto viene presentato dai Confrati:

- 1) _____,
- 2) _____.

Dichiara, inoltre, in caso di ammissione alla Ven.le Confraternita, di concedere l'uso dei propri dati personali all'interno delle Organizzazioni Confraternali sia Nazionali, Regionali e diocesani, secondo le vigenti norme di legge.

Si allegano: certificato di Battesimo; certificato di Matrimonio religioso per i coniugati, stato di famiglia, presentazione e nulla osta del Parroco.

In attesa di conoscere le disposizioni del Consiglio della Confraternita, saluta in Cristo Gesù.

Luogo e data _____ e firma _____

RISERVATO ALLA CONFRATERNITA

Al Sig. _____

In esito alla suindicata istanza, esaminata la documentazione allegata e la regolarità della richiesta, il Consiglio della Confraternita nella seduta del _____ ha deliberato:

(barrare la voce che non interessa)

di AMMETTERLO al rito della Vestizione, TRA I CONFRATI NOVIZI, che avverrà in data _____.

o

di NON AMMETTERLO.

Distinti saluti in Cristo Gesù.

Luogo e data

timbro

IL SUPERIORE

n.b. la decisione del Consiglio è inappellabile.

Modulo 4 (copie 3) (da presentare, prima al Centro Diocesano Confraternite, poi all'Ufficio Direzione Feste della Curia) (quando la festa interna E' AFFIDATA ad una Confraternita)

Domanda per il nulla osta dell'affissione murale pubblica di Avviso Sacro riguardante la festa interna.

A Sua Ecc.za Rev.ma
P. Giorgio Demetrio, Vescovo di Piana degli Albanesi
tramite Ufficio Direzione Feste
Rev.ma Curia di Piana degli Albanesi
e.p.c., Al Centro Diocesano per le Confraternite
di Piana degli Albanesi

il sottoscritto Parroco/Rettore

di _____

comunica che dal _____ al _____, si svolgerà nella Chiesa /Oratorio

di _____ la festa interna in onore di _____

Per detta festa, si rende necessario la pubblicazione, tramite affissione murale nella città, del programma, descritto nell'allegato AVVISO SACRO, che prima della stampa, viene sottoposto, in bozza definitiva, per la dovuta approvazione.

La festa è a cura della Confraternita di _____, che ne è responsabile, a norma dell'art.4 del suindicato Regolamento, per cui il Superiore si sottoscrive.

Chiedendo la pastorale benedizione, devotamente saluta.

Luogo e data _____

timbro F.to IL SUPERIORE

timbro F.to IL PARROCO i RETTORE

RISERVATO AL CENTRO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE DIOCESI Di Piana degli Albanesi

ESAMINATA LA SUPERIORE RICHIESTA, SI APPONE IL VISTO, ATTESTANDO CHE LA CONFRATERNITA E' IN REGOLA, CON IL CAMMINO PREVISTO DAL CENTRO DIOCESANO.

Timbro IL PRESIDENTE

Piana degli Albanesi, _____

RISERVATO ALL'UFFICIO DIREZIONE FESTE DELLA CURIA VESCOVILE DI Piana degli albanesi.

Vista la richiesta del Parroco/Rettore per l'approvazione della bozza definitiva dell'Avviso Sacro sul Programma della festa interna suindicato, si esprime il NULLA OSTA PER L'AFFISSIONE

Piana degli Albanesi, _____ timbro IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FESTE MURALE, e si restituisce copia timbrata.

Piana degli Albanesi, _____ timbro IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FESTE

BILANCIO CONSUNTIVO anno _____

PER LA FESTA IN ONORE DI _____

Confraternita di _____

Parrocchia _____

Avanzo o Disavanzo di cassa (+ o -) da riportare per la prossima festa:

fare la differenza del totale delle Entrate e delle Uscite sotto riportate _____ Euro _____

	ENTRATE	USCITE
Eventuale saldo da cassa precedente		
Avanzo o positivo	_____	Euro _____
Schede raccolte dai Confrati	_____	Euro _____
Offerte da privati	_____	Euro _____
Offerte di singoli Confrati	_____	Euro _____
Contributi da Enti Pubblici	_____	Euro _____
Contributi da Enti Privati	_____	Euro _____
Offerte durante la processione	_____	Euro _____
Entrate varie	_____	Euro _____

Totale	_____	Euro _____
Eventuale disavanzo o negativo da		
Gestione Precedente		Euro _____
Addobbi floreali	_____	Euro _____
Spese per la liturgia	_____	Euro _____
Spese varie per la festa		
interna religiosa	_____	Euro _____
Illuminazione delle vie pubbliche	_____	Euro _____
Banda musicale	_____	Euro _____
Batterie Vare	_____	Euro _____
Spese varie	_____	Euro _____
Manifestazioni esterne (cantanti, ecc.)	_____	Euro _____
Offerta per la carità (dal Reg.to Feste)	_____	Euro _____

Totale	_____	Euro _____

BILANCIO PREVENTIVO anno _____

PER LA FESTA IN ONORE DI _____

Confraternita di _____

Parrocchia _____

	ENTRATE	USCITE
Eventuale saldo da cassa precedente		
Avanzo o positivo	_____	Euro _____
Schede raccolte dai Confrati	_____	Euro _____
Offerte da privati	_____	Euro _____
Offerte di singoli Confrati	_____	Euro _____
Contributi da Enti Pubblici	_____	Euro _____
Contributi da Enti Privati	_____	Euro _____
Offerte durante la processione	_____	Euro _____
Entrate varie	_____	Euro _____

Totale	_____	Euro _____
Eventuale disavanzo o negativo da Gestione Precedente		Euro _____
Addobbi floreali	_____	Euro _____
Spese per la liturgia	_____	Euro _____
Spese varie per la festa interna religiosa	_____	Euro _____
Illuminazione delle vie pubbliche	_____	Euro _____
Banda musicale	_____	Euro _____
Batterie Vare	_____	Euro _____
Spese varie	_____	Euro _____
Manifestazioni esterne (cantanti, ecc.)	_____	Euro _____
Offerta per la carità (dal Reg.to Feste)	_____	Euro _____

Totale	_____	Euro _____

MODULO 5 Richiesta Elezione (copie 3) da presentare al Centro Diocesano

A Sua Ecc.za Rev.ma
P. Giorgio Demetrio, Vescovo di Piana degli Albanesi

Il sottoscritto Superiore della Ven.le Confraternita di _____
Chiede il Nulla Osta perché si possano indire le **elezioni dei nuovi Gestori** per il triennio che va dal _____ al _____. (indicare le date complete di mese ed anno).
Dette elezioni dovrebbero aver luogo, concordato col Centro Diocesano, il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ nella chiesa o Sede della Confraternita sita in via _____ n. _____ città _____ con la procedura prevista dal Regolamento diocesano per le Confraternite dai seguenti artt. _____ (indicare dall' 11 al 16 per le Assemblies costituite - oppure 17 per i Seggi di votazione).

Si allegano, a norma dell'art.8 del Regolamento, **elenco dei Confrati** aggiornato con la distinzione di quelli aventi diritto al voto e copia dell'**Inventario dei beni mobili ed immobili** della Confraternita anch'esso aggiornato ed entrambi vistati dal Parroco.

Luogo e data

timbro

IL SUPERIORE
o Il Commissario ad acta

Luogo e data

timbro

IL PARROCO

Visto – Per il Centro Diocesano, si delega a presenziare il Signor _____
(eventuali note del Presidente):

timbro

IL PRESIDENTE

Piana degli Albanesi, _____

Vista la superiore richiesta di elezioni e le note del Presidente, Si autorizza a procedere (depennare in caso di mancanza di note) alle elezioni, come sopra specificate, e si delega a rappresentare la Rev.ma Curia il Rev.do _____

Piana degli Albanesi, _____

IL DELEGATO VESCOVILE
per le Confraternite

timbro

Per la procedura prevista dall'art.17 del Regolamento diocesano per le Confraternite, si dichiara che l'avviso delle elezioni sopraindicate è stato affisso, prima dell'espletamento delle elezioni stesse, per due domeniche consecutive dal _____ al _____ nell'Albo della Parrocchia in cui ha sede la Confraternita.

Luogo e data

timbro

IL PARROCO

APPROVAZIONE ELEZIONE

A Sua Ecc.za Rev.ma
P. Giorgio Demetrio, Vescovo di Piana degli Albanesi

Si prega di volere concedere l'approvazione, come previsto dall'art.5 dello Statuto per le Confraternite, delle elezioni, che hanno dato il seguente risultato:

il giorno _____ alla presenza del **Delegato Vescovile.**

Rev.mo _____ indicare se assente per motivi pastorali e del **Rappresentante del Centro diocesano**

Signor _____

(e, in caso di assenza per motivi pastorali del Rev.mo incaricato, Rappresentante anche della Rev.ma Curia Vescovile)

Il nuovo Seggio direttivo della Confraternita _____
per il triennio _____ risulta così composto:

1) **Superiore** _____ nato il _____ a _____
e residente in _____ via _____ n. _____ cap _____
telef. _____ cell. _____ email/fax _____

2) **1° Congiunto** _____ nato il _____ a _____
e residente in _____ via _____ n. _____ cap _____
telef. _____ cell. _____ email/fax _____

3) **2° Congiunto** _____ nato il _____ a _____
e residente in _____ via _____ n. _____ cap _____
telef. _____ cell. _____ email/fax _____

Il Segretario

Il Rappresentante del Centro Diocesano

Il Parroco

Delegato Vescovile

I sottoscritti neo eletti dichiarano di accettare le cariche sopra indicate e consentono, per la legge sulla privacy, l'uso dei propri dati anagrafici e di recapito per i fini istituzionali del Centro diocesano per le Confraternite di Piana degli Albanesi e per la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia e dei Suoi Uffici periferici come i Coordinamenti Regionali; dichiarano, altresì, di non rivestire simili cariche in altre Confraternite e di non rivestire alcuna carica politica o nei partiti politici.

Il 1° Congiunto

Il Superiore

Il 2° Congiunto

Centro diocesano

Visto

timbro

IL PRESIDENTE

Si approvano gli eletti

Piana degli Albanesi, _____

timbro

IL DELEGATO VESCOVILE

per le Confraternite

CENTRO DIOCESANO CONFRATERNITE

VERBALE DI ELEZIONE

della Venerabile Confraternita _____

(da leggere all'Assemblea durante il rito della presa di possesso)

In data _____ alle ore _____ nella Chiesa/Oratorio di _____
 _____ in _____ alla presenza dei Rappresentanti della Curia e del
 Centro diocesano si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo della
 Ven.le Confraternita _____.

Terminate le operazioni di voto alle ore _____, effettuate con la procedura prevista dal
 Regolamento, si è proceduto allo spoglio delle schede per la carica di SUPERIORE e dei
 CONGIUNTI

PER IL SUPERIORE Confrati Professi e Aderenti, aventi diritto al voto

n. _____, Confrati votanti, che formano la maggioranza legittima dell'Assemblea votante,

n. _____ SCHEDE BIANCHE _____ SCHEDE NULLE _____;

PER I CONGIUNTI Confrati Professi e Aderenti, aventi diritto al voto:

n. _____, Confrati votanti, che formano la maggioranza legittima dell'Assemblea votante,

n. _____ SCHEDE BIANCHE _____ SCHEDE NULLE _____;

Hanno ottenuto voti per la carica di SUPERIORE:

1) _____ voti n. _____ 4) _____ voti n. _____

2) _____ voti n. _____ 5) _____ voti n. _____

3) _____ voti n. _____ 6) _____ voti n. _____

Hanno ottenuto voti per la carica di CONGIUNTO:

1) _____ voti n. _____ 6) _____ voti n. _____

2) _____ voti n. _____ 7) _____ voti n. _____

3) _____ voti n. _____ 8) _____ voti n. _____

4) _____ voti n. _____ 9) _____ voti n. _____

5) _____ voti n. _____ 10) _____ voti n. _____

Risultano eletti:

SUPERIORE

1°CONGIUNTO

2°CONGIUNTO

IL SEGRETARIO

IL PARROCO

IL RAPPRESENTANTE DEL CENTRO

Timbro Confraternita

Timbro Parrocchia

Timbro Centro Diocesano

Modulo (copie 5) (quando la festa è affidata ad una Confraternita)

COMUNICAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE

Alla Caserma dei Carabinieri o Commissariato di P.S.
sede di _____

Il sottoscritto Parroco / Rettore di _____
Si fa dovere comunicare alla S.V. Ill.ma che nei giorni _____

Avrà luogo la festa di _____

La Processione avverrà il giorno _____ con inizio alle ore _____
Col seguente itinerario _____

Il Parroco / Rettore si avvale della collaborazione attiva della
Confraternita di _____, che di seguito si sottoscrive col suo legale
rappresentante.
Con ossequi.

Luogo e data

Timbro Il SUPERIORE

timbro IL PARROCO / RETTORE

RISERVATO AL CENTRO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE Eparchia di Piana degli Albanesi.

ESAMINATA LA SUPERIORE RICHIESTA, SI APPONE IL VISTO, ATTESTANDO CHE
LA CONFRATERNITA E' IN REGOLA, CON IL CAMMINO PREVISTO DAL CENTRO
DIOCESANO.

Piana degli Albanesi, _____

Timbro

IL PRESIDENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO DIREZIONE FESTE DELL'Eparchia di Piana degli Albanesi.

Vista la richiesta del Parroco/Rettore per l'approvazione del Programma della festa
e della Processione di _____, **si esprime il NULLA OSTA.**

Piana degli Albanesi _____ timbro **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FESTE**

RITO PER LA VESTIZIONE

Dopo l'omelia,

I candidati, accompagnati dal Maestro dei Novizi, si presentano davanti all'altare/iconostasi, portando in mano l'abitino. Quindi, il Maestro dei Novizi, rivolto verso il Celebrante, dice:

Reverendissimo Padre, questi giovani (o uomini o donne) chiedono di far parte della Ven. le Confraternita _____;

Celebrante: Chiedendo di far parte della Confraternita di _____, siete disposti a seguirne lo Statuto ed i Regolamenti e soprattutto a testimoniare la vostra fede cristiana e praticare la carità tra i fratelli?

Si.

Il Celebrante benedice l'abitino

Preghiamo – Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di assumere la nostra carne mortale, per l'immensa tua misericordia, benedici + questo abito che i nostri padri hanno scelto di portare in segno di fede e con impegno di santità di vita, affinché chi lo indossa meriti di essere rivestito di te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen

e mentre impone l'abito il Celebrante dice:

Ricevi l'abitino della Confraternita _____. Vivi la vocazione Confraternale perchè tu possa ottenere in questa vita la grazia dello Spirito Santo e nella futura la gloria eterna, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen

RITO PER LA PROFESSIONE

Dopo l'omelia,

I professi, guidati dal Maestro dei Novizi, si presentano davanti all'altare/iconostasi.

Quindi il Maestro dei Novizi, rivolto verso il Celebrante, dice:

Reverendissimo Padre, i Novizi qui presenti, espletato lodevolmente l'anno di noviziato, chiedono di essere ammessi alla professione.

Celebrante:

Sei certo che ne siano degni?

Maestro dei Novizi:

Per quanto mi costa, posso testimoniare della loro buona disposizione.

Celebrante:

e voi emettete, liberamente e spontaneamente, la vostra Professione di Confrate di _____?

I professi rispondono:

Si.

Celebrante:

Promettete a Dio Onnipotente, alla Beata sempre Vergine Maria, (a S...), di osservare sino alla morte, con l'aiuto di Dio, i comandamenti del Signore, i precetti della Chiesa, i doveri del vostro stato, e lo Statuto della Confraternita?

I professi rispondono:

Si.

Celebrante:

Se tale è la vostra disposizione, io, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo e del nostro Vescovo, Vi ammetto a partecipare alle grazie, indulgenze, privilegi e diritti di questa Confraternita.

E mentre consegna ai nuovi Professi il Vangelo, il Celebrante dice:

Ricevi il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, perché sia luce e guida in tutti i giorni della tua vita.

Preghiamo

O Signore porgi il tuo celeste aiuto a questi tuoi figli affinché ti cerchino con tutto il cuore e possano ottenere quanto ti chiedono con fede.

Per Cristo nostro Signore.

Amen

RITO PER IL POSSESSO DEI GESTORI

Dopo l'omelia,

Si legge il verbale delle elezioni.

Su invito del Celebrante si avvicinano all'altare/iconostasi i Gestori uscenti che recano: il Superiore il Crocifisso; il 1° Congiunto il libro dello Statuto; e il 2° Congiunto la campana; e i nuovi Gestori, ai quali il Celebrante consegnerà il Crocifisso, il libro e la campana, man mano che ne riceveranno l'impegno.

Al Superiore

N. N.

Accetti l'incarico di Superiore della Confraternita di _____?

Si

Il celebrante mentre consegna il crocifisso dice:

Nel nome di Gesù Crocifisso e con la sua grazia reggila e governala, perché possa realizzare i suoi fini, a gloria di Dio e per il maggior bene spirituale di tutti i Confratelli.

Al 1° Congiunto:

N.N.

Accetti l'incarico di 1° Congiunto della Confraternita di _____?

Si.

E mentre consegna il libro dello Statuto e dice:

Coadiuva, con l'aiuto di Dio, il Superiore nel governo della Confraternita e sii con l'esempio guida dei Confratelli.

Al 2° Congiunto:

N.N.

Accetti l'incarico di 2° Congiunto della Confraternita di _____?

Si

E mentre consegna la campana dice.

Coadiuva, con l'aiuto di Dio, il Superiore nel governo della Confraternita e sii con l'esempio guida dei Confratelli.

Il Cassiere, inginocchiato davanti all'altare, pronuncia il giuramento:

Io _____

Accetto l'incarico di Cassiere di questa Confraternita e prometto, con la grazia di Dio, di servire i Confratelli nell'esatta e scrupolosa amministrazione e conservazione dei beni della Confraternita stessa.

RITO PER IL TESSERAMENTO

Dopo l'Omelia,

il Sacerdote benedice le Tessere

Sac.: il nostro aiuto è nel nome del Signore

Tutti: Egli ha fatto cielo e terra

Sac.: Signore ascolta la mia preghiera

Tutti: E il mio grido giunga a Te

Sac.: Il Signore sia con voi

Tutti: E con il tuo spirito

Sac.: degnati, o Signore, Dio onnipotente, dal quale tutte le cose buone procedono, di benedire + ed aiutare questi tuoi figli affinché muniti di questa tessera, segno di appartenenza alla Confraternita, possano spogliarsi dell'uomo vecchio con tutte le sue opere e rivestire l'uomo nuovo da Te creato nella giustizia e nella santità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen

(si aspergono con l'acqua benedetta le tessere ed i Confrati ai quali singolarmente vengono distribuite **e se gli iscritti sono in gran numero**, si può procedere alla distribuzione, successivamente ed in privato, dopo la S. Messa).